

RAPPORTO

USO RISERVATO APPROVATO B9022531

Cliente Enel Produzione S.p.A.

Oggetto Centrale termoelettrica di Larino (CB).
Rifacimenti di 2 unità di produzione esistenti

Relazione Paesaggistica, ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005

Ordine A.Q. 8400134283, attivazione N. 3500054424 del 27.09.2019

Note WBS A1300002165 - Lettera di trasmissione B9022573

La parziale riproduzione di questo documento è permessa solo con l'autorizzazione scritta del CESI.



N. pagine 69 **N. pagine fuori testo** 5

Data 12/12/2019

Elaborato ESC - Boi Laura
B9022531 2657818 AUT

Verificato EMS - Sala Maurizio, ESC - Pertot Cesare
B9022531 3741 VER B9022531 3840 VER

Approvato ESC - De Bellis Caterina (Project Manager)
B9022531 92853 APP

CESI S.p.A.

Via Rubattino 54
I-20134 Milano - Italy
Tel: +39 02 21251
Fax: +39 02 21255440
e-mail: info@cesi.it
www.cesi.it

Capitale sociale € 8.550.000 interamente versato
C.F. e numero iscrizione Reg. Imprese di Milano 00793580150
P.I. IT00793580150
N. R.E.A. 429222

© Copyright 2020 by CESI. All rights reserved

Indice

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Premessa.....	4
1.2	Motivazioni del progetto	5
1.3	Localizzazione degli interventi	5
2	DESCRIZIONE DEL PROGETTO.....	7
2.1	Assetto attuale della Centrale.....	7
2.2	Caratteristiche progettuali dell'intervento.....	7
2.2.1	Unità turbogas OCGT.....	8
2.2.2	Sistemi ausiliari	9
2.2.3	Sistema di controllo	10
2.2.4	Sistema elettrico	10
2.2.5	Connessione alla rete elettrica nazionale	11
2.2.6	Opere civili	12
2.3	Interventi di smontaggio, rimozione, preparazione aree e fase di sostituzione ed installazione	12
2.3.1	Sequenza delle attività	12
2.3.2	Fabbisogno di risorse e approvvigionamenti.....	14
2.3.3	Interferenze indotte dalle attività di cantiere	15
2.4	Programma cronologico	16
3	VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON LA NORMATIVA E LA PIANIFICAZIONE VIGENTI	18
3.1	Introduzione	18
3.2	Normativa in materia di paesaggio.....	18
3.2.1	Normativa internazionale.....	18
3.2.2	Normativa nazionale	25
3.2.3	Normativa regionale.....	28
3.3	Pianificazione di riferimento per la tutela del paesaggio.....	29
3.3.1	Pianificazione territoriale regionale	29
3.3.2	Pianificazione territoriale provinciale.....	33
3.3.3	Pianificazione territoriale comunale.....	36
3.4	Vincoli e tutele.....	38
3.4.1	Patrimonio culturale (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).....	38
3.4.2	Sistema delle aree protette e/o tutelate	41
3.4.3	Altri vincoli.....	44
4	DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO	46
4.1	Premessa.....	46
4.2	Il paesaggio dell'area vasta di riferimento	47
4.3	Principali vicende storiche del territorio	51
4.4	Elementi di pregio e di rilevanza naturalistico-ambientale	52
4.5	Elementi di pregio e di rilevanza storico culturale locale	54
4.6	Elementi morfologici, naturali ed antropici del territorio considerato	60

5	VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	62
5.1	Metodologia	62
5.2	Definizione e analisi delle condizioni di intervisibilità	63
5.3	Individuazione dei recettori sensibili	64
5.4	Valutazione degli impatti sul paesaggio	64
5.4.1	Fase di cantiere	65
5.4.2	Fase di esercizio	65
6	CONCLUSIONI.....	66
7	BIBLIOGRAFIA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	67
7.1	Pubblicazioni.....	67
7.2	Piani e programmi	68
7.3	Normativa	68
7.4	Sitografia.....	69

Indice delle Tavole

Tavola 1 – Inquadramento territoriale

Tavola 2 – Localizzazione degli interventi

Tavola 3 – Regime vincolistico

Tavola 4 – Sistema delle aree protette e/o tutelate

Tavola 5 – Carta di sintesi degli elementi morfologici, naturali e antropici del territorio

STORIA DELLE REVISIONI

Numero revisione	Data	Protocollo	Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati
0	12/12/2019	B9022531	Prima emissione

1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il presente documento contiene la relazione finalizzata alla verifica della compatibilità paesaggistica del progetto denominato "Centrale termoelettrica di Larino - Rifacimenti di 2 unità di produzione esistenti".

L'impianto termoelettrico di Larino è ubicato nel Comune omonimo, in Provincia di Campobasso, Regione Molise.

L'area di intervento in progetto non interferisce con nessuno dei vincoli ascrivibili al D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Si segnala che a circa 300 m a Est del sedime della centrale si trova la fascia di rispetto del Torrente Cigno ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c del D.Lgs. 42/2004. Per quanto concerne le aree di notevole interesse pubblico, vincolate dall'art. 136 lett. c-d del D.Lgs. 42/2004, la più vicina si colloca a circa 1,5 km a Ovest ed è denominata "Zona circostante lo invaso del Liscione detto anche lago di Guardialfiera caratterizzata da un susseguirsi di colline ricoperte di vegetazione spontanea boschi ed olivi", il cui decreto di istituzione è stato pubblicato sul GU n° 118 del 1985-05-21.

La verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi è condotta ai sensi dell'art. 146, comma 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dai successivi decreti correttivi, sulla base dei contenuti esplicitati nel D.P.C.M. 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", che definisce le finalità, i criteri di redazione ed i contenuti della relazione paesaggistica.

In particolare, la relazione è così articolata:

- descrizione del progetto proposto con le motivazioni delle scelte operate e la loro coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica vigente;
- analisi dello stato attuale dei luoghi, con descrizione dei caratteri paesaggistici dell'area di intervento e dal contesto, attraverso estratti cartografici e

documentazione fotografica, completata con una breve sintesi delle vicende storiche dell'area interessata dall'intervento;

- indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti sul territorio di interesse;
- valutazione dell'impatto potenziale sulla qualità del paesaggio e sulla compatibilità dell'intervento nel contesto paesaggistico in cui esso si inserisce, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio.

Al documento è inoltre allegata la cartografia tematica.

1.2 Motivazioni del progetto

Il forte *trend* di crescita degli ultimi anni del settore delle energie rinnovabili ha progressivamente modificato i requisiti tecnici di stabilità della rete del sistema elettrico, richiedendo la necessità di disporre di impianti in grado di fornire flessibilità operativa e servizi di regolazione alla rete. In quest'ottica si propone il *revamping* di due unità esistenti perseguendo altresì una riduzione dei valori in concentrazione per le emissioni in aria. In particolare, viene proposto il rispetto dei valori limite di emissioni previsti dalle *Best Available Techniques Reference* (BRef) di settore, senza necessità di deroga. L'aggiornamento tecnologico inoltre consentirà di raggiungere una più elevata efficienza energetica e conseguentemente una riduzione della potenza termica installata. Infatti, il progetto prevede i rifacimenti di due Unità di Produzione esistenti nella Centrale di Larino, che saranno sostituite con due turbogas progettate con criteri più avanzati di efficienza e compatibilità ambientale e proposte nel pieno rispetto delle *Best Available Techniques Reference document* (BRef) di settore che consentiranno una efficienza più elevata e performances ambientali migliori rispetto ai turbogas esistenti.

Non sono previste variazioni della configurazione esistente in quanto le unità turbogas di ultima generazione che si intende installare, saranno anch'esse alimentate esclusivamente a gas naturale e saranno esercite in ciclo semplice, utilizzando i camini esistenti; su questi ultimi a valle di verifica, in base allo stato di conservazione, potrà esserci la necessità di sostituire alcuni componenti mantenendone comunque inalterate la posizione e la geometria.

1.3 Localizzazione degli interventi

L'impianto è ubicato nell'immediato entroterra molisano in località Piana di Larino, nella parte est del territorio comunale, in prossimità del confine amministrativo con il Comune di Ururi.

L'area, identificata in catasto al Fg. N. 43 con le particelle n. 98, 115, 118, 120, 26, 36, 104, 105, 106, 107 e 108; Fg. N. 44 con le particelle n. 63, 65, 67 e 69 e avente la superficie

catastale complessiva di 103.434 m² è interamente utilizzata dall'ENEL per lo svolgimento di attività relative alla produzione e distribuzione di energia elettrica.

La centrale è distante circa 7 km dal capoluogo comunale e circa 60 km da quello regionale; essa, risulta agevolmente collegata alle reti nazionali di mobilità pubblica stradale grazie alle vicine arterie stradali S.S. N°. 480 che conduce direttamente ad Ururi e alla S.S. n. 87 che conduce direttamente a Larino e a Termoli, distante a loro volta dall'impianto circa 8 Km e 25 Km. L'accesso all'impianto avviene tramite una strada di circa 800 m di lunghezza che collega l'impianto stesso alla S.P. 167.

La localizzazione del sito di Centrale è riportata nella *Tavola 1 – Inquadramento territoriale*, mentre la localizzazione dell'area di intervento è presentata nella *Tavola 2 – Localizzazione degli interventi*, entrambe allegate al presente documento.

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.1 Assetto attuale della Centrale

La Centrale di Larino è composta da due gruppi turbogas da 125 MW_e e 430 MW_t cadauno, denominati LR1 e LR2. I gruppi sono entrati in servizio il 01/12/1992. A partire, rispettivamente dal 01/03/2000 e 23/09/2002, essi sono stati posti in assetto di indisponibilità all'esercizio e non hanno più prodotto energia elettrica.

Per il tipo di funzionamento richiesto all'impianto il periodo di produzione 1992 – 2002 è stato caratterizzato da un limitato numero di ore annue di funzionamento. A fronte delle criticità del settore elettrico nazionale emerse nel periodo estivo del 2003, Enel ha assunto l'impegno di rendere nuovamente disponibili alla produzione una serie di impianti turbogas in ciclo semplice tra cui quello di Larino, al fine di contribuire al soddisfacimento del fabbisogno di energia elettrica della rete nazionale in periodi di richiesta di energia particolarmente elevati od in caso di emergenza per garantire la sicurezza della rete stessa.

La rimessa in servizio dell'impianto ha visto una manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di tutte le apparecchiature con interventi atti a garantire l'efficienza e la sicurezza dei vari componenti d'impianto; non sono state apportate modifiche o nuove realizzazioni impiantistiche di rilievo.

Il gruppo 2 è stato nuovamente reso disponibile al normale esercizio dal 15/12/2003 ed il gruppo 1 dal 10/03/2004. A partire da tale data entrambi i gruppi hanno esercito esclusivamente gas naturale, fornito dalla rete SNAM.

La Centrale è predisposta per funzionamento non presidiato telecomandato dal posto di teleconduzione di Pietrafitta.

2.2 Caratteristiche progettuali dell'intervento

Il progetto prevede la sostituzione di 2 unità turbogas esistenti (125 MW_e e 430 MW_t) con altrettante unità turbogas nuove di taglia di circa 150 MW_e¹ e circa 410 MW_t. Le unità da sostituire sono tipo Fiat Avio TG50D5, ciascuna con potenza autorizzata pari a 125 MW_e 430 MW_t.

Le unità, progettate con criteri più avanzati di efficienza e compatibilità ambientale e proposte nel pieno rispetto delle *Best Available Techniques Reference document* (BRef) di settore, sono caratterizzate da una efficienza più elevata e da performances ambientali migliori rispetto alle unità turbogas esistenti.

¹ La potenza di 150 MW_e corrisponde alla potenza nominale più alta dei turbogas di questa taglia ed adatti per l'impianto; l'effettivo incremento di potenza elettrica dipenderà dalla potenza della macchina del produttore che si aggiudicherà la gara di fornitura.

Non sono previste variazioni della configurazione esistente in quanto le unità turbogas che si intende installare saranno, come le unità turbogas esistenti da sostituire, alimentate esclusivamente a gas naturale e saranno esercite in ciclo semplice utilizzano i camini esistenti.

2.2.1 Unità turbogas OCGT

Le unità turbogas di ultima generazione che si intendono installare saranno inserite ed installate al posto delle unità esistenti; modifiche localizzate non significative delle strutture potranno essere necessarie anche se verrà mantenuta la configurazione esistente. Le modifiche localizzate potranno essere necessarie per consentire i corretti collegamenti con le strutture esistenti, compresi gli edifici ausiliari, e le unità di ultima generazione; queste ultime saranno dotate di bruciatori di avanzata tecnologia per rispettare le *Best Available Techniques Reference (BRef)* di settore.

Le nuove unità turbogas saranno provviste di tutti gli ausiliari, sistema di controllo e protezione, sistema di vibrazione e monitoraggio, sistema antincendio, strumentazione, gas heater, ecc.

2.2.1.1 Combustibili utilizzati

L'alimentazione delle nuove unità TG in ciclo semplice è esclusivamente a gas naturale.

Le condizioni di design del gas naturale al punto di consegna sono:

Massima pressione (C.P.I)	75 barg
Minima pressione (contrattuale)	16 barg (valore se possibile da alzare a 34 barg al punto di consegna SNAM)
Temperatura massima	+30°C
Temperatura minima:	+0°C

Il gasolio, utilizzato nei primi anni di funzionamento, non è più impiegato per la produzione di energia elettrica; i due serbatoi di stoccaggio del gasolio, cap. 17.250 m³ ciascuno, sono stati svuotati, messi in sicurezza mediante l'inserimento di acqua fino al livello di galleggiamento dei relativi tetti e disattivati dal 15/05/2001 fino al 15/05/2013.

Modesti quantitativi di gasolio sono tuttora utilizzati per l'alimentazione dei sistemi di emergenza, quali gruppo elettrogeno e motopompe antincendio, azionati da motori diesel.

L'alimentazione della Centrale esistente avviene mediante un metanodotto SNAM Rete Gas. La portata massima di gas naturale per l'alimentazione dei due turbogas è di 80000 Nm³/h, con pressione massima di arrivo alle linee di decompressione di 70 barg e pressione di funzionamento, a valle della linea di riduzione, di 18,5 barg. Il diametro di interconnessione alla fence di impianto è 10" (250 mm).

Per consentire l'alimentazione degli impianti è installata una stazione di decompressione metano da 100.000 STD mc/h alimentata da metanodotto SNAM.

La portata di gas attuale è considerata sufficiente all'alimentazione delle nuove unità turbogas.

2.2.1.2 Stazione Gas naturale

La stazione di gas esistente è sufficientemente dimensionata per poter fornire la portata di gas alle nuove unità e verrà, pertanto, riutilizzata senza modifiche.

In relazione all'effettiva pressione di consegna del gas dal metanodotto SNAM Rete Gas e alla pressione richiesta dalle nuove turbine, si potrebbe rendere necessario l'adeguamento della stazione esistente e l'eventuale installazione di un compressore gas per elevare la pressione in arrivo dalla rete al valore richiesto dalle nuove macchine.

Dopo l'uscita dalla stazione gas e prima dell'ingresso in turbina il gas naturale verrà ulteriormente riscaldato a mezzo di uno scambiatore (gas heater), che utilizzerà una parte dei fumi di scarico della turbina stessa.

2.2.1.3 Sistema di raffreddamento ausiliari

Il sistema di raffreddamento esistente provvede al raffreddamento degli ausiliari delle TG e verrà riutilizzato anche per le nuove unità.

2.2.1.4 Sistemi H₂ e CO₂

Il sistema idrogeno non sarà più utilizzato nel raffreddamento del generatore della Turbina a Gas, in quanto i nuovi generatori saranno raffreddati ad aria.

Analogamente il sistema ad anidride carbonica utilizzato in fase di manutenzione per spiazzare l'idrogeno prima di ogni intervento non sarà più utilizzato.

2.2.2 Sistemi ausiliari

Qui di seguito sono riportati i sistemi ausiliari interessati a seguito della sostituzione delle turbine a gas:

- Impianto acqua industriale
- Impianto produzione acqua demineralizzata
- Sistema di protezione antincendio
- Impianto di produzione e distribuzione aria compressa
- Impianti di ventilazione e/o condizionamento
- Caldaia ausiliaria (preriscaldamento gas)
- Trattamento acque
- Emergency Diesel

Si riutilizzeranno sostanzialmente i sistemi esistenti; potrebbe essere necessario cambiare alcuni dei componenti/apparecchiature o di integrarli in maniera localizzata per consentire l'appropriata sostituzione con le nuove macchine.

2.2.3 Sistema di controllo

Il sistema di automazione sarà progettato e sviluppato in modo da permettere, al personale di esercizio, di gestire in tutte le sue fasi (avviamento, regime, transitori di carico, arresto e blocco) l'intera centrale attraverso l'interfaccia informatizzata uomo/macchina (HMI) del Sistema di Controllo Distribuito (DCS) nonché le relative azioni automatiche di protezione per garantire la sicurezza del personale di esercizio, l'integrità dei macchinari salvaguardando, al contempo, la disponibilità e l'affidabilità di impianto tramite il Sistema di Protezione (ESD).

Il sistema di controllo sarà completato con l'implementazione di tools per l'ottimizzazione delle performance operative.

Vi sono poi i necessari sistemi di supervisione, controllo e protezione dedicati ai package meccanici quali la Turbina a Gas (GTCMPs), i Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni ed i parametri temperatura, pressione, umidità, portata fumi e permetterà di calcolare le concentrazioni medie, ai fini del rispetto dei limiti autorizzati, il Sistema Avanzato di Monitoraggio Vibrazioni del macchinario principale (SMAV), ecc.

La strumentazione in campo sarà di tipo convenzionale 4-20 mA con protocollo SMART-HART per la trasmissione dei valori delle grandezze misurate e dei parametri di funzionamento della strumentazione stessa.

2.2.4 Sistema elettrico

Le attività possono essere suddivise in due fasi principali.

- Smantellamento gruppi esistenti con eventuali salvaguardie
- Installazione nuovi gruppi TG con relativi sistemi ausiliari

Smantellamento gruppi esistenti

I nuovi gruppi (in ciclo aperto) andranno installati in posizioni attualmente occupate da gruppi turbogas esistenti che quindi andranno rimossi.

Lo smantellamento di un gruppo turbogas prevede quanto segue:

- Smantellamento generatore.
- Smantellamento sistema di eccitazione ed avviatore statico.
- Smantellamento sistema di protezioni elettriche di gruppo.
- Smantellamento vie cavo e cavi di potenza (MT e BT) e di controllo.
- Smantellamento sistema alimentazione carichi elettrici ausiliari di gruppo (MT e BT).

- Smantellamento del collegamento in alta tensione tra trasformatore elevatore esistente e baia di alta tensione per la connessione alla rete.
- Smantellamento baia di alta tensione (380 kV tensione nominale) esistente, compreso sistema di controllo e protezioni elettriche, per la connessione del gruppo alla rete.

Nel caso sia necessario, verranno realizzate delle opere di salvaguardia per mantenere alimentate quelle utenze elettriche che non sono direttamente legate al gruppo TG, che comunque sono collegate a sistemi che verranno smantellati.

Installazione nuovi Gruppi Turbogas

Ciascuna nuova unità turbogas comprende la fornitura, installazione e messa in servizio di componenti principali, tra cui:

- generatore sincrono.
- Sistema di eccitazione.
- Avviatore statico.
- Protezioni elettriche di gruppo e perturbografia.
- Sistema di alimentazione degli ausiliari di gruppo, sia in media tensione sia in bassa tensione.
- Vie cavo e cavi di connessione sia di potenza (MT e BT) sia di controllo.
- Sistema di regolazione della tensione ed interfaccia con la rete (SART).
- Collegamento in alta tensione (probabilmente con cavo ad isolamento estruso) tra trasformatore elevatore e baia della sottostazione di collegamento alla rete.

Inoltre, considerando il nuovo valore di potenza nominale dei generatori sincroni, e delle nuove utenze legate ai servizi ausiliari, potrebbe presentarsi la necessità di cambiare sia le apparecchiature di media tensione comprese tra generatore e trasformatore elevatore, sia il trasformatore elevatore di gruppo.

Le apparecchiature comprese tra nuovo generatore sincrono e trasformatore elevatore sono le seguenti:

- condotto sbarre a fasi isolate;
- interruttore di macchina (congiuntore) che include il sezionatore di alimentazione dell'avviatore statico;
- trasformatore di unità (MT/MT) per l'alimentazione dei servizi ausiliari del gruppo.

Per quanto riguarda i sistemi in corrente continua, UPS e diesel (se necessari) occorrerà valutare la possibilità di utilizzo di quelli esistenti oppure la fornitura di nuovi sistemi dedicati.

2.2.5 Connessione alla rete elettrica nazionale

L'energia prodotta verrà immessa in rete alla tensione di 150 kV con un allacciamento alla locale stazione elettrica di Terna. Le caratteristiche nominali della rete AT sono le seguenti:

- Tensione nominale 150 kV;

- Frequenza: 50 Hz;

con la qualità e le variazioni dei livelli attesi in accordo al vigente codice di rete Terna.

2.2.6 Opere civili

Le attuali unità turbogas sono fondate su massicce platee realizzate in cls localmente armate.

La sostituzione impiantistica prevede di mantenere il più possibile inalterato il layout massimizzando il riutilizzo dei pedestals e degli ancoraggi.

Si prevede tuttavia di adattare la fondazione dei turbogas eseguendo delle demolizioni localizzate e ricostruzioni della stessa.

Pertanto, potrà essere necessario l'adattamento delle strutture esistenti, per consentire i corretti collegamenti dei condotti aria e gas con le nuove unità turbogas, lasciando sostanzialmente inalterate le volumetrie esistenti.

2.3 Interventi di smontaggio, rimozione, preparazione aree e fase di sostituzione ed installazione

2.3.1 Sequenza delle attività

La sostituzione dei turbogas esistenti avverrà attraverso l'implementazione in sito delle seguenti fasi pressoché sequenziali: cantierizzazione, rimozione componenti, adeguamento opere civili, montaggi meccanici, montaggi elettro-strumentali, avviamento, ripiegamento cantiere.

Si riporta di seguito una vista aerea dell'impianto esistente con evidenziati i turbogas da sostituire.

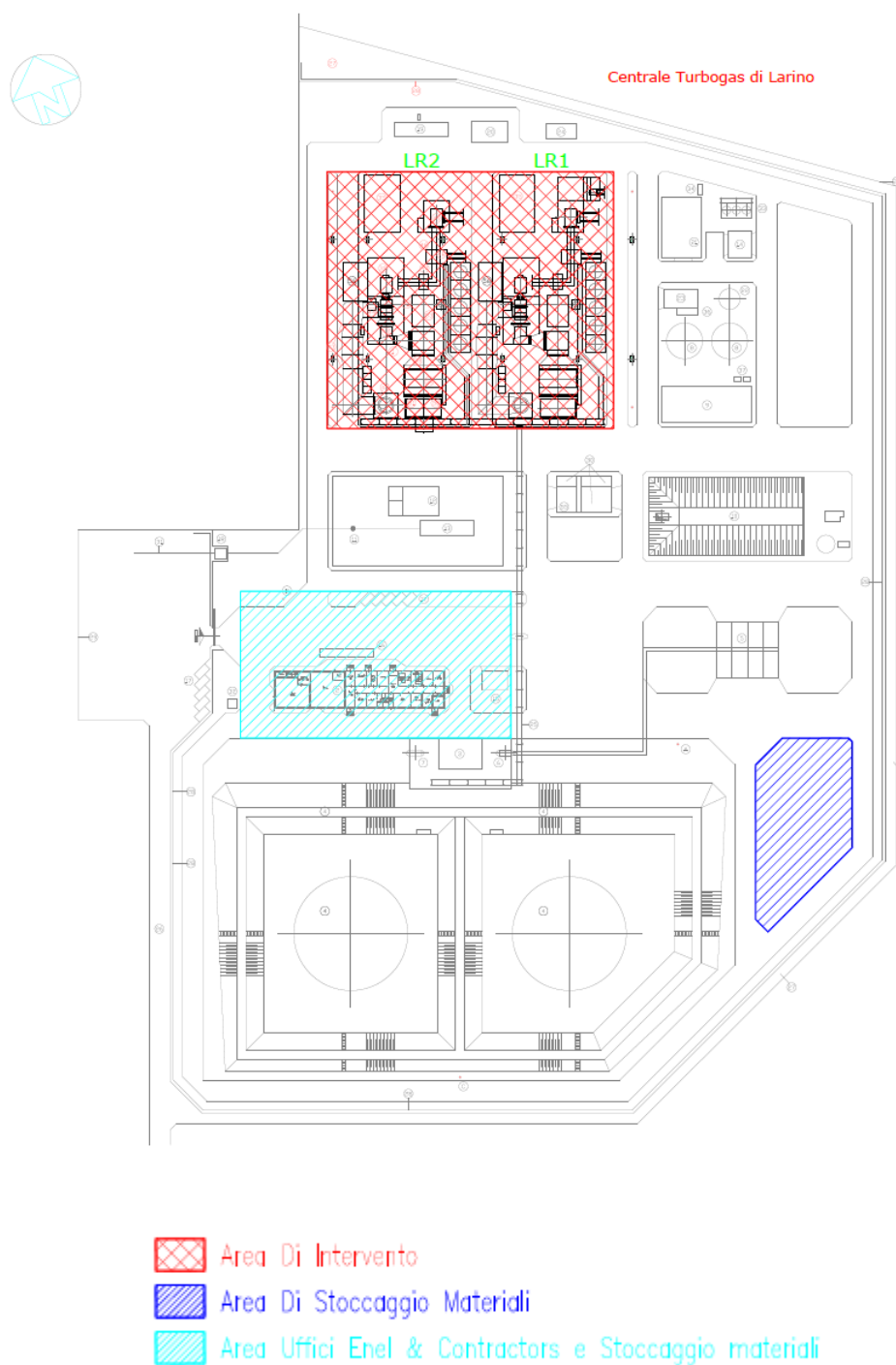


Figura 2.3.1 – Ortofoto della centrale di Larino con indicazione dei gruppi da sostituire (in rosso) e l'area di cantiere (in azzurro e blu)

2.3.1.1 Cantierizzazione

Preliminarmente all'inizio delle attività in cantiere, verranno selezionate e preparate in sito le seguenti aree:

- Area per uffici Enel e uffici Contractors (ca. 500m²)
- Area per stoccaggio materiale nuovo da montare (ca. 2.500m²)
- Area per stoccaggio materiale rimosso da smaltire (ca. 2.500m²)

Le aree di cui sopra verranno opportunamente recintate e dotate di tutte le infrastrutture logistiche necessarie per lo scopo cui sono destinate.

I piazzali asfaltati verranno mantenuti tali. Le aree adibite al ricovero dei mezzi di cantiere, ove necessario saranno allestite con fondo in materiale impermeabile, al fine di evitare un eventuale inquinamento del suolo.

Prima dell'inizio dei lavori verranno definiti i punti di accesso al cantiere (in cui verrà installato un sistema di controllo accessi informatico) nonché la viabilità di cantiere (sia pedonale che dei mezzi).

Si prevede di utilizzare un accesso alternativo al cantiere rispetto all'ingresso di centrale per non interferire con le normali attività di impianto.

2.3.1.2 Rimozione componenti

Per ciascuna unità verranno chiaramente marcati in sito i componenti sia meccanici che elettrici da rimuovere al fine di procedere in maniera spedita e mirata alla loro rimozione.

La rimozione vera e propria verrà eseguita con personale altamente specializzato e sulla base uno studio specifico.

2.3.1.3 Ripiegamento del cantiere

Completati i lavori di sostituzione delle esistenti unità tutti i prefabbricati utilizzati per la logistica di cantiere verranno smontati. La viabilità di cantiere e le recinzioni interne verranno rimosse; infine l'intera superficie destinata alla cantierizzazione del sito verrà liberata e riconsegnata all'impianto.

2.3.2 Fabbisogno di risorse e approvvigionamenti

2.3.2.1 Mezzi utilizzati durante la fase di realizzazione

I mezzi utilizzati per la l'attività proposta saranno indicativamente i seguenti, anche se la loro tipologia esatta verrà scelta dall'appaltatore che si aggiudicherà i contratti di montaggio:

- Sollevatori telescopici
- Martinetti idraulici
- Piattaforme telescopiche
- Autocarri e autoarticolati per trasporto materiali e attrezzature
- Autogru caricate tipo Liebherr 1350 (135 ton), Terex 650 (65 ton), Terex AC40 (40 ton).

2.3.2.2 Gestione del cantiere

I lavori di realizzazione per la sostituzione dei turbogas esistenti verranno eseguiti in accordo al TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili - D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Si valuta che il tempo necessario per l'intervento, la realizzazione delle opere civili, l'installazione dei containers, le prove funzionali e la messa in servizio del sistema sarà di circa 52 mesi.

La forza lavoro presente nel cantiere è valutata mediamente 55 persone con un picco massimo stimabile in circa 85 persone.

2.3.2.3 Utilities nella fase di cantiere

L'approvvigionamento idrico di acqua potabile durante la fase di sostituzione delle due unità esistenti verrà garantito dalla rete esistente di Centrale, in corrispondenza del pozzetto più vicino alla zona di cantiere.

Il sistema antincendio di Centrale esistente è sufficiente a far fronte alle esigenze del cantiere. Ulteriori eventuali sistemi di estinzione saranno, comunque, previsti.

La fornitura di energia avverrà attraverso punti prossimi all'area di cantiere ai quali ci si collegherà garantendo tutte le protezioni necessarie. Una rete di distribuzione dedicata al cantiere sarà realizzata a valle dei punti di connessione.

2.3.3 Interferenze indotte dalle attività di cantiere

2.3.3.1 Rifiuti

I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere potranno appartenere ai capitoli:

- 15 ("Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi"),
- 17 ("Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione")
- 20 ("Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata")

dell'elenco dei CER, di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

2.3.3.2 Emissioni in aria

Le attività di cantiere produrranno un aumento della polverosità di natura sedimentale nelle immediate vicinanze delle aree oggetto di intervento e una modesta emissione di inquinanti gassosi (SO_2 , NO_x , CO e O_3) derivanti dal traffico di mezzi indotto. L'aumento temporaneo e quindi reversibile di polverosità sarà dovuto soprattutto alla dispersione di particolato grossolano, pertanto saranno posti in essere accorgimenti quali frequente

bagnatura dei tratti sterrati e limitazione della velocità dei mezzi, la cui efficacia è stata dimostrata e consolidata nei numerosi cantieri Enel simili.

2.3.3.3 Scarichi liquidi

Gli scarichi liquidi derivanti dalle lavorazioni di cantiere potranno essere di due tipi:

- 1) reflui sanitari: questi verranno opportunamente convogliati mediante tubazioni sotterranee e collegati alla rete di centrale, per essere alla fine scaricati nella fossa settica attualmente presente. Durante l'esercizio del cantiere verrà inoltre attivato un servizio di autospurghi per svuotare con regolarità la fossa.
- 2) reflui derivanti dalle lavorazioni: Le acque di lavorazione saranno opportunamente raccolte e inviate a autobotti per il loro conferimento finale a siti autorizzati. Verranno inoltre messe in opera barriere trappola (sifonature, chiusura di tombinature, dossi in cls, etc.) per prevenire che le acque di lavorazione possano involontariamente confluire nella rete acque meteoriche senza un opportuno trattamento.

2.3.3.4 Rumore e traffico

Il rumore dell'area di cantiere sarà generato prevalentemente dai macchinari utilizzati per le diverse attività di costruzione e dal traffico veicolare costituito dai veicoli pesanti per il trasporto dei materiali e dai veicoli leggeri per il trasporto delle persone; la sua intensità dipenderà quindi sia dal momento della giornata considerata sia dalla fase in cui il cantiere si trova.

La composizione del traffico veicolare indotto dalle attività in progetto sarà articolata in una quota di veicoli leggeri per il trasporto delle persone, ed un traffico pesante connesso all'approvvigionamento dei grandi componenti e della fornitura di materiale di installazione.

2.4 Programma cronologico

Si stima un tempo necessario per il processo autorizzativo, la fornitura dei diversi componenti necessari per l'intervento, la rimozione delle parti/strutture da sostituire, l'installazione dei nuovi sistemi e le prove funzionali che potrà essere di circa di 52 mesi.

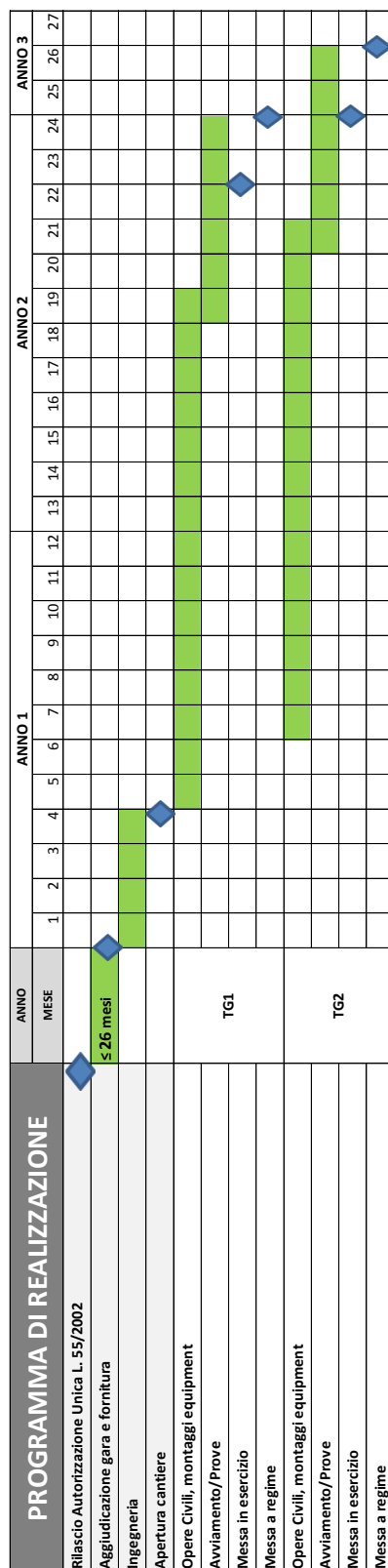


Figura 2.4.1 – Cronoprogramma

3 VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON LA NORMATIVA E LA PIANIFICAZIONE VIGENTI

3.1 Introduzione

Nel presente Capitolo sono descritte e analizzate la normativa e la pianificazione in tema di paesaggio, dal livello regionale a quello locale, con il fine di verificare:

- la compatibilità del progetto con i valori paesaggistici riconosciuti degli elementi vincolati e/o tutelati dalla normativa e/o dagli strumenti di pianificazione;
- la congruità del progetto con i criteri di gestione/tutela degli elementi vincolati/tutelati dalla normativa e/o dagli strumenti di pianificazione;
- la coerenza del progetto con gli obiettivi di qualità paesaggistica identificati negli strumenti di pianificazione.

3.2 Normativa in materia di paesaggio

3.2.1 Normativa internazionale

3.2.1.1 Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo-SSSE, elaborato in sede di Unione Europea a partire dal 1993 e approvato definitivamente a Postdam nel 1999, fornisce un quadro di orientamenti politici sul futuro dello sviluppo dello spazio europeo, condiviso dai Paesi dell'UE, ma importante anche per i Paesi esterni all'Unione di cui in parte tratta. Il documento, che costituisce un riferimento fondamentale per le politiche europee e nazionali di governo delle grandi trasformazioni territoriali, rappresenta un contributo fondamentale anche per le politiche per il paesaggio.

L'obiettivo comune e generale affermato nell'SSSE è lo sviluppo socio-economico equilibrato e durevole dell'Unione Europea: esso si fonda, come emerge con chiarezza dalle prime righe del documento (Punto 1), sul riconoscimento che il territorio dell'Unione è "caratterizzato da una diversità culturale concentrata in uno spazio ristretto"; tale varietà è considerata uno dei principali fattori potenziali di sviluppo, da tutelare nel processo di integrazione europeo, e un contributo fondamentale per arricchire la qualità di vita dei cittadini europei.

Il documento afferma che la complementarietà dei progetti di sviluppo dei diversi stati membri, sarà più facilmente attuabile se tali progetti perseguiranno obiettivi comuni di sviluppo dell'assetto territoriale. La definizione di "una strategia territoriale" diviene dunque "una nuova dimensione della politica europea".

Il concetto di "sviluppo sostenibile" della Relazione Brundtland delle Nazioni Unite, fondato sullo sviluppo economico nel rispetto dell'ambiente per preservare le risorse attuali per le generazioni future, si arricchisce, nello SSSE, di un terzo elemento:

l'attenzione per le esigenze sociali e il riconoscimento delle funzioni culturali, oltre che ecologiche, dello spazio stesso. Questa posizione politica e culturale viene espressa attraverso il concetto di "sviluppo equilibrato e durevole" dello spazio, rappresentato graficamente e concettualmente da un triangolo equilatero.

Ognuno dei tre vertici rappresenta uno degli obiettivi principali costituiti sinteticamente da "società", "economia" e "ambiente". Le tre finalità politiche generali sono: la promozione della "coesione economica e sociale", la "competitività più equilibrata dello spazio europeo" nel rispetto delle diversità delle sue regioni, e la "salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio culturale".

Le politiche di programmazione territoriale che lo SSSE suggerisce e che dovrebbero influire anche sulle scelte delle politiche settoriali, riguardano:

- la realizzazione di un sistema urbano equilibrato e policentrico e di un nuovo rapporto tra città e campagna, che implichi il superamento del dualismo;
- la garanzia di un accesso paritario alle infrastrutture e alle conoscenze, che favorisca lo sviluppo policentrico del territorio europeo;
- lo sviluppo, la tutela e la gestione del patrimonio naturale e culturale, come garanzia di tutela delle identità e di preservazione delle molteplicità naturali e culturali dell'Europa.

Per lo SSSE il governo delle trasformazioni territoriali, si dovrebbe realizzare, pertanto, attraverso una "gestione prudente" delle risorse naturali e di quelle culturali, di cui si afferma il grande valore intrinseco.

In particolare, lo SSSE riconosce che la politica della conservazione e dello sviluppo del patrimonio naturale è fondata prevalentemente sulla tutela mirata del territorio attraverso le aree protette e la realizzazione delle reti ecologiche, che collegano i siti naturali protetti di interesse regionale, nazionale, transnazionale e comunitario.

Il documento riconosce tuttavia che si tratta di una politica selettiva, che realizza "isole", importanti per costruire una struttura territoriale rispettosa delle risorse naturali, ma a cui vanno integrate altre strategie per una tutela ambientale del territorio europeo nei suoi diversi aspetti, che dovrebbero essere finalizzate:

- alla conservazione della diversità biologica;
- alla protezione del suolo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- alla prevenzione dei rischi di calamità naturali;
- alla riduzione dell'inquinamento dell'aria;
- alla gestione oculata delle risorse idriche;
- all'attuazione di politiche settoriali (agricoltura, trasporti, ecc.) nel rispetto della biodiversità.

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale e il paesaggio, lo SSSE individua tre categorie di beni:

- gli insediamenti urbani storici;
- il territorio rurale, definito quale “paesaggio culturale”;
- le specificità culturali e sociali delle popolazioni.

Lo SSSE distingue nettamente tra spazi extraurbani e spazi urbani e le sue indicazioni politiche operative privilegiano la selezione e la protezione di pochi tipi di elementi, importanti in quanto eccezionali e rappresentativi.

Tale concezione esprime un’accezione del termine paesaggio, legata principalmente alla presenza di vasti spazi aperti e al riconoscimento di luoghi e beni “eccezionali” in quanto emergenze del patrimonio storico ereditato. In questo senso lo SSSE si avvicina alla concezione della Convenzione Unesco per la Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale (Parigi, 1972). Vi sono tuttavia aperture verso tematiche più vaste e più vicine a un’accezione di paesaggio più globale e specifica, come quella che negli stessi anni andava maturando nelle discussioni per l’elaborazione della Convenzione Europea del Paesaggio all’interno del Consiglio d’Europa e in altri documenti (Raccomandazione N° R(95)9 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla conservazione dei siti culturali integrata nella politica del paesaggio, 1995, Carta del Paesaggio mediterraneo, Siviglia 1994); il paesaggio, pur nei limiti di tale concezione, viene considerato dallo SSSE una componente importante delle strategie di sviluppo.

Le opzioni politiche, definite di “gestione creativa”, per i due tipi di beni fisici (insediamenti urbani storici e paesaggio culturale), comprendono strategie e azioni di conservazione, valorizzazione e recupero del degrado aperte, tuttavia, a nuove evoluzioni: esse non devono comportare né penalizzazione né freno per lo sviluppo economico e riconoscono l’importanza di nuove realizzazioni di qualità, inserite tuttavia in un progetto coerente di composizione urbana, che si contrappone alla casualità che caratterizza in grande misura le trasformazioni delle città come delle campagne.

Emerge, dunque, nello SSSE, un concetto di gestione dinamica del patrimonio, che supera una strategia difensiva (assai diffusa nelle politiche e negli strumenti operativi dei diversi Paesi sia in riferimento ai beni culturali e al paesaggio che nelle politiche di tutela della natura); esso propone una programmazione attenta di uno sviluppo socio-economico di qualità, importante per il formarsi di un concetto globale di territorio di qualità.

Di tale concetto si hanno parziali anticipazioni in altri documenti, come la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico (Granada, 1985) del Consiglio d’Europa relativa ai centri storici e la Direttiva Europea sull’architettura e l’ambiente di vita (Parigi, 1997) e la conseguente Risoluzione sulla qualità architettonica dell’ambiente urbano e

rurale (Bruxelles, 2001) dell'Unione Europea, relativa alla qualità dell'architettura e dell'urbanistica contemporanee.

La strategia integrata di sviluppo territoriale proposta dallo SSSE si raggiunge attraverso forme di cooperazione volontaria tra i diversi attori che agiscono sul territorio, in modo da:

- operare un'armonizzazione delle diverse politiche settoriali che interessano uno stesso territorio (coordinamento orizzontale);
- realizzare la complementarietà tra le politiche applicate ai diversi livelli di competenza amministrativa nella stessa area geografica (coordinamento verticale);
- sostenere il ruolo crescente delle autorità regionali e locali nello sviluppo del territorio;
- affermare l'importanza dell'accesso all'informazione e alle conoscenze.

La Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 1985) e la Convenzione sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (Aarhus, 1998), elaborate in sede di Consiglio d'Europa, specificano ed integrano tematiche in parte presenti nello SSSE: in particolare, la prima articola il principio di sussidiarietà, che prevede che l'esercizio delle responsabilità di governo degli affari pubblici gravi sulle autorità più prossime al cittadino, ad eccezione di quelle che, per esigenze di efficacia e di economia, richiedano la competenza di autorità di livello superiore; la seconda afferma il diritto all'informazione e alla partecipazione ai processi decisionali e definisce i soggetti (pubblico e pubblica autorità nelle loro articolazioni) e le modalità di attuazione delle due attività, se pur limitato alla materia ambientale.

3.2.1.2 Convenzione Europea del Paesaggio

La Convenzione Europea per il Paesaggio costituisce, insieme ai documenti per la sua messa in opera, una grande innovazione rispetto agli altri documenti che si occupano di paesaggio e di patrimonio culturale e naturale.

Elaborata in sede di Consiglio d'Europa dal 1994 al 2000, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 luglio 2000 e aperta alla firma degli Stati Membri a Firenze il 20 ottobre 2000, è stata ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006.

La Convenzione è stata redatta per disporre di un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei.

A questo scopo essa impegna ogni Stato membro a:

- riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche;
- avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;
- integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Negli articoli 1 e 2, sono sintetizzate le principali novità: il concetto di paesaggio proposto è diverso da quello degli altri documenti, che vedono nel paesaggio un "bene", (concezione patrimoniale di paesaggio) e lo aggettivano (paesaggio "culturale", "naturale", ecc.), intendendolo come uno dei componenti dello spazio fisico. La Convenzione esprime, invece, la volontà di affrontare in modo globale il tema della qualità di tutti i luoghi di vita delle popolazioni, riconosciuta come condizione essenziale per il benessere (inteso in senso non solo fisico) individuale e sociale, per uno sviluppo durevole e come risorsa che favorisce le attività economiche. L'oggetto di interesse è, infatti, tutto quanto il territorio, comprensivo degli spazi naturali, rurali e urbani, peri-urbani. Il Documento non fa distinzione fra paesaggi che possono essere considerati come "eccezionali", i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati e include i "paesaggi terrestri", le "acque interne" e le "acque marine" (art. 2). Non limita l'interesse agli elementi culturali, artificiali, naturali: il paesaggio forma un tutto, in cui gli elementi costitutivi sono considerati simultaneamente, nelle loro interrelazioni. Il tema dello sviluppo sostenibile, già presente da tempo nei documenti internazionali, si arricchisce, dunque, della dimensione culturale in modo integrato e complessivo, ossia riferito all'intero territorio. A questa sfera appartiene la percezione sociale che le popolazioni hanno dei loro luoghi di vita e il riconoscimento delle loro diversità e specificità storico-culturali, importanti per il mantenimento dell'identità delle popolazioni stesse, che costituisce un arricchimento della persona, individuale o sociale.

La finalità consiste nell'attuare uno sviluppo sostenibile, che coniughi l'attività economica e la tutela del paesaggio, richiamando, perciò, la concezione del paesaggio come risorsa economica e sottolineando l'importanza della salvaguardia, della gestione e della pianificazione, al fine di garantire alle popolazioni europee un paesaggio di qualità. Paesaggio che, all'art. 1 della Convenzione, viene definito come "parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

L'elemento di maggior importanza di questa convenzione, cui si rimanda per un'analisi dettagliata dei contenuti, sembra essere il fatto che il concetto di "paesaggio" sia stato recepito distinto da quello di ambiente, soprattutto nelle sue valenze sociali e di risorsa economica privilegiata.

Il paesaggio viene considerato dal Consiglio d'Europa uno degli elementi cardine dello sviluppo sostenibile, poiché contribuisce alla formazione della cultura locale ed è una componente essenziale del patrimonio culturale europeo, contribuendo così alla qualità della vita e al consolidamento dell'identità europea. Il paesaggio è, inoltre, riconosciuto essere il fondamento delle identità locali.

Presupposto di ciò è il riconoscimento del valore centrale della cultura, come elemento costitutivo e unificante dei vari Paesi europei; fra le forme primarie, in cui la cultura si concretizza, vi sono proprio i beni materiali e l'organizzazione territoriale. Il patrimonio culturale e il paesaggio hanno, quindi, il ruolo di garanti della specificità e della diversità.

La Convenzione afferma che il paesaggio rappresenta un ruolo di importante interesse pubblico nei campi culturale, ecologico, ambientale e sociale e rappresenta un sicuro motivo per l'incremento dell'occupazione.

La tutela del paesaggio non deve, pertanto, risultare in contrasto con lo sviluppo economico e deve portare in modo coerente a uno sviluppo di tipo durevole e sostenibile, con la coscienza che le trasformazioni del paesaggio risultano influenzate e accelerate dai cambiamenti apportati dall'economia globale.

La Convenzione consta di un Preambolo e di 18 articoli. I punti salienti della Convenzione sul paesaggio possono, quindi, riassumersi nei seguenti punti:

- vi è la necessità di avviare politiche per il paesaggio al più appropriato livello amministrativo (locale, regionale, nazionale, internazionale);
- l'applicazione di tali politiche deve riguardare l'intero territorio;
- l'approccio deve essere operativo e articolato: salvaguardia, gestione, pianificazione e progettazione di nuovi paesaggi contemporanei di qualità;
- vi è la necessità di predisporre provvedimenti giuridici e finanziari con l'obiettivo di formulare politiche per il paesaggio e incoraggiare la cooperazione tra autorità amministrative ai vari livelli;
- vi è la necessità di realizzare misure specifiche volte a sensibilizzare, formare ed educare, ma anche a identificare e valutare i paesaggi;
- bisogna stabilire obiettivi di qualità paesaggistica condivisi dalle popolazioni locali;
- il compito di seguire lo sviluppo attuativo della Convenzione è delegato ai Comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa competenti per le tematiche ambientali e culturali;

- viene istituito il Premio del Paesaggio, da assegnare a autorità locali o regionali o a organizzazioni non governative che abbiano attuato politiche o misure esemplari e durevoli per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi.

La Convenzione riguarda, come detto, tutti i tipi di paesaggio, e non si limita solo a quelli più conosciuti e ammirati, considerandoli nella loro interazione con la qualità della vita delle popolazioni interessate. L'approccio che la Convenzione suggerisce è assai flessibile e va dalla più rigorosa attività di conservazione fino alla vera e propria creazione di contesti paesaggistici, con tutta la gamma delle sfumature intermedie (protezione, gestione, miglioramento). Gli strumenti giuridici e finanziari proposti dalla Convenzione a livello sia nazionale sia internazionale mirano alla formulazione di politiche del paesaggio e a incoraggiare la collaborazione tra autorità centrali e locali, nonché tra le collettività a livello transfrontaliero. Il controllo sull'attuazione della Convenzione è demandato ad alcuni Comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa.

Infine, la Convenzione riguarda sia i paesaggi considerati di rilievo sia quelli della vita quotidiana e quelli degradati e impegna le parti:

- a riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, del loro patrimonio culturale e della loro identità;
- ad attuare politiche del paesaggio miranti alla protezione, alla gestione e alla pianificazione di esso;
- a porre in essere procedure di partecipazione pubblica, nonché di autorità locali e regionali e di altri possibili attori delle politiche del paesaggio;
- ad integrare il paesaggio nelle politiche di organizzazione del territorio, tanto dal punto di vista urbanistico quanto dal punto di vista culturale, ambientale, agricolo, sociale, economico.

Le parti si impegnano altresì a collaborare affinché le politiche e i programmi a livello internazionale includano la dimensione paesaggistica. Tale collaborazione si concretizzerà mediante reciproca assistenza tecnica e scientifica, in materia paesaggistica, e mediante scambi di specialisti della formazione e dell'informazione nel settore.

Nel panorama internazionale, la convenzione può essere considerata complementare ad altri strumenti giuridici internazionali, quali le Convenzioni:

- Per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell'UNESCO (1972);
- Per la protezione della vita selvaggia e dei siti naturali del Consiglio d'Europa (Berna, 1979);
- Per la protezione del patrimonio architettonico in Europa del Consiglio d'Europa (Grenade 1985);
- Per la protezione del patrimonio archeologico del Consiglio d'Europa (La Valletta, 1992, ratificata dal nostro Paese con Legge 29 aprile 2015, n. 57);

- Sul valore dell'eredità culturale per la società (Faro, 2005), firmata e non ancora ratificata dal nostro Paese.

3.2.2 Normativa nazionale

3.2.2.1 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

L'Italia occupa nel panorama europeo una posizione di assoluto rilievo, in virtù di una tradizione culturale che, fin dai primi decenni del secolo scorso, ha prodotto significative innovazioni legislative (in particolare con la legge 1497/1939) e che ha trovato peculiare espressione nell'art. 9 della Costituzione del 1947, per cui "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Il dettato costituzionale rispecchia emblematicamente il parallelismo tradizionalmente accettato tra il paesaggio e il patrimonio culturale, ma non impedisce, ed anzi sospinge, l'evoluzione dell'azione di tutela, già allargatasi, con la legge 431/1985, dalle bellezze naturali e dai quadri paesistici di indiscusso valore elitariamente considerati, ad intere categorie di beni (come i boschi, le coste, le fasce fluviali, l'alta montagna ecc.), ampiamente rappresentate nel territorio intero. Si apriva così la strada a una considerazione più articolata delle modalità di intervento e dello stesso campo di attenzione, nella direzione poi indicata dalla Convenzione Europea.

Attualmente la legge cui far riferimento per la tutela del paesaggio italiano è il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", introdotto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 pubblicato nella G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28 e successivamente modificato ed integrato. Esso recepisce le direttive comunitarie abrogando e sostituendo integralmente la precedente normativa in tema di beni culturali ed ambientali; i principali capisaldi del testo normativo sono:

- il pieno recupero del paesaggio nell'ambito del "patrimonio culturale", del quale costituisce parte integrante alla pari degli altri beni culturali italiani;
- il riconoscimento del carattere unitario della tutela dell'intero patrimonio storico-artistico e paesaggistico, così come previsto dalla Costituzione;
- la creazione, sia sotto il profilo formale che funzionale, di un apposito demanio culturale al quale sono ascritti tutti quei beni la cui piena salvaguardia ne richiede il mantenimento nella sfera pubblica (statale, regionale, provinciale, comunale) nell'interesse della collettività;
- la pianificazione urbanistica assume un carattere subordinato rispetto alla pianificazione del paesaggio, di fronte alla quale la prima dovrà essere sempre pienamente compatibile.

Il Codice è una rilettura della normativa di tutela alla luce delle leggi successive al D. Lgs 490/1999, abrogato dal Codice stesso, con preciso riferimento alla modifica del Titolo V della Costituzione.

Tale documento normativo si propone come un'unica legge organica, che mira ad assicurare una tutela complessiva e omogenea al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. La necessità della promulgazione di un testo organico è scaturita da varie esigenze, legate in particolare alle ripercussioni negative (degrado, abbandono, scarsa tutela e valorizzazione) che sul patrimonio nazionale ha avuto finora la mancanza di una norma unica, al processo di "decentramento" amministrativo degli organismi statali e ad alcune questioni irrisolte (come, ad esempio, le dismissioni di beni demaniali o il contrasto tra le esigenze di sviluppo urbanistico e la salvaguardia paesaggistica).

La Parte terza del Codice raccoglie le disposizioni sulla tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici. La nuova disciplina stabilisce che i beni paesaggistici sono parte del patrimonio culturale. Per la prima volta, quindi, si riconoscono formalmente il paesaggio ed i beni che ne fanno parte come beni culturali, dando concreta attuazione dell'art. 9 della Costituzione.

Gli articoli sulla pianificazione paesaggistica contenuti nel nuovo Codice hanno avuto quali parametri di riferimento:

- l'Accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio;
- gli innovativi principi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio.

Il Codice definisce che il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (art.145).

Le Regioni devono assicurare l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio, tramite l'approvazione di piani paesaggistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici), estesi a tutto il territorio regionale e non solo sulle aree tutelate *ope legis*, in attesa dell'approvazione del piano (articolo 142) e sulle località dichiarate di notevole interesse pubblico, come prescriveva il Testo Unico (Decreto Legislativo numero 490 del 29 ottobre 1999). Le previsioni dei piani paesaggistici diventano, in questo modo, cogenti per gli strumenti urbanistici di comuni, città metropolitane e province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni diffammi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, che devono essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del Decreto.

Il codice individua le fasi di elaborazione, nonché i contenuti e le finalità dei piani paesaggistici, riconducendoli a principi e modalità comuni per tutte le regioni. Il piano definisce, con particolare riferimento ai beni paesaggistici, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle

aree sottoposte a tutela e gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile (articolo 135).

Per aderire a tali finalità il piano deve ripartire il territorio regionale in ambiti omogenei, individuando i differenti livelli di integrità dei valori paesaggistici e la loro diversa rilevanza, scegliendo per ogni ambito le forme più idonee di tutela e di valorizzazione. Alle caratteristiche di ogni ambito devono corrispondere obiettivi di qualità paesaggistica (art.143).

Il Codice attribuisce al piano paesaggistico un triplice contenuto: conoscitivo, prescrittivo e propositivo. La formazione dei piani, infatti, deve avvenire tramite l'analisi del territorio e quindi la ricognizione dei vincoli paesaggistico-ambientali esistenti e la definizione del contenuto precettivo dei vincoli stessi, cioè della specificazione delle misure che garantiscano il rispetto dei provvedimenti di tutela, stabilendo le modalità di uso delle diverse aree individuate. Il contenuto propositivo del piano ha, quale presupposto, la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica e la scelta degli interventi di tutela e valorizzazione, che consentano di contemperare la salvaguardia delle aree individuate con il loro sviluppo economico e produttivo.

Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici.

Il piano può anche individuare ulteriori tre diverse categorie di aree:

- aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali il valore di eccellenza dei beni paesaggistici o l'opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale richieda comunque il rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di tutti gli interventi;
- aree nelle quali l'esecuzione può avvenire sulla base della verifica della conformità alle disposizioni del piano paesaggistico e a quelle contenute nello strumento urbanistico conformato, verifica che viene effettuata in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
- aree il cui grado di compromissione richiede interventi di recupero e riqualificazione, che non necessitano di autorizzazione.

Una novità rilevante è costituita dalla previsione che Regioni e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Ministero dei Beni Ambientali e Culturali stipulino accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici o per la verifica e l'adeguamento dei piani paesaggistici già approvati ai sensi dell'articolo 149 del Testo Unico.

Qualora, a seguito dell'elaborazione d'intesa, la Regione non approvi il piano, il Ministero lo approva in via sostitutiva, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha inoltre previsto all'art. 146 che gli interventi sugli immobili e sulle aree, sottoposti a tutela paesaggistica, siano soggetti all'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

In ottemperanza con il comma 4 del medesimo articolo è stato emanato il 12 dicembre 2005 (G.U. n. 25 del 31/1/2006) ed entrato in vigore il 31 luglio 2006, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede l'obbligo di predisporre ai sensi degli artt. 157, 138 e 141 del Codice, per tutte le opere da realizzarsi in aree tutelate, una specifica Relazione Paesaggistica a corredo dell'istanza di Autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146.

3.2.3 Normativa regionale

3.2.3.1 Legge Regionale del 1 Dicembre 1989, n° 241

Con la Legge Regionale n. 1 del 1 dicembre 1989, denominata "Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali" la Regione Molise ha legiferato in tema di prescrizioni e obiettivi nella pianificazione territoriale.

In conformità ai principi ed obiettivi dello Statuto regionale, il processo di pianificazione del territorio regionale è dunque volto all'equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesaggistiche del territorio con le trasformazioni di uso produttivo ed insediativo connesse agli indirizzi di sviluppo economico e sociale della Regione.

In particolare, i Piani territoriali paesistico - ambientali di area vasta hanno per oggetto gli elementi (puntuali, lineari, areali) del territorio, la cui tutela riveste interesse pubblico in quanto condizione del permanere dei caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali, del territorio stesso.

I piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta hanno i seguenti contenuti:

- individuazione - descrittiva e cartografica secondo specifici tematismi - degli elementi di cui all'articolo 2, esplicitandone i caratteri costitutivi;
- valutazione - in riferimento ad un'articolazione dei valori secondo criteri tematici e/o d'insieme - degli elementi individuati;
- definizione delle diverse modalità della tutela e della valorizzazione, in relazione ai caratteri costitutivi degli elementi, al loro valore ed in riferimento a categorie di uso antropico;

- individuazione di casi e situazione di degrado e di alterazione e dei relativi interventi di recupero e di ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e di valorizzazione;
- formulazione di prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia;
- individuazione degli eventuali scostamenti tra prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore nonché gli interventi pubblici in attuazione o programmati al momento dell'adozione del Piano.

3.3 Pianificazione di riferimento per la tutela del paesaggio

3.3.1 Pianificazione territoriale regionale

3.3.1.1 Piano Territoriale Paesistico-Ambientale della Regione Molise (PTPAR)

La Regione Molise è dotata di "*Piano Territoriale Paesistico-Ambientale Regionale*" dal 1989. Esso è costituito dall'insieme di 8 Piani Territoriali Paesistico- Ambientali di Area Vasta (PTPAAV). I PTPAAV, i cui riferimenti sono riportati nella tabella seguente, sono redatti ai sensi della L.R. 1 dicembre 1989, n. 24.

Tabella 3.3.1 – Piani Territoriali Paesistico- Ambientali di Area Vasta (PTPAAV)

PTPAAV	Approvazione	Comuni interessati
Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 1	DCR 01 ottobre 1997, n. 253	Campomarino, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Martino in Pensilis, Termoli
Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 2	DCR 16 aprile 1998, n. 92	Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Guardialfiera, Larino , Lupara, Montelongo, Montorio dei Frentani, Morrone del Sannio, Providenti, Rotello, S. Croce di Magliano, S. Giuliano di Puglia, Ururi
Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 3	DCR 01 ottobre 1997, n. 254	Cantalupo del Sannio, Roccamandolfi, San Massimo, Boiano, San Polo Matese, Campochiaro, Guardiaregia, Sepino
Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 4	DCR 16 aprile 1998, n. 94	Carpinone, Chiauici, Civitanova del Sannio, Frosolone, Macchiagodena, S. Elena Sannita, Sessano del Molise, S. Maria del Molise, Isola Amm.va di Pescolanciano
Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 5	DCR 07 aprile 1999, n. 106	Castelpetroso, Castelpizzuto, Longano, Monteroduni, Pettoranello del Molise, Sant'Agapito
Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 6	DCR 16 aprile 1998, n. 93	Conca Casale, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro
Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 7	DCR 07 aprile 1999, n. 107	Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Montaquila, Montenero Valcoccchiara, Pizzone,

PTPAAV	Approvazione	Comuni interessati
		Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, Scapoli
Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 8	DCR 01 ottobre 1997, n. 255	Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, S. Angelo del Pesco, S. Pietro Avellana, Vastogirardi



Fonte dati: Web Gis Servizio Cartografico Regione Molise

Figura 3.3.1 – Aree interessate dai PTPAAV

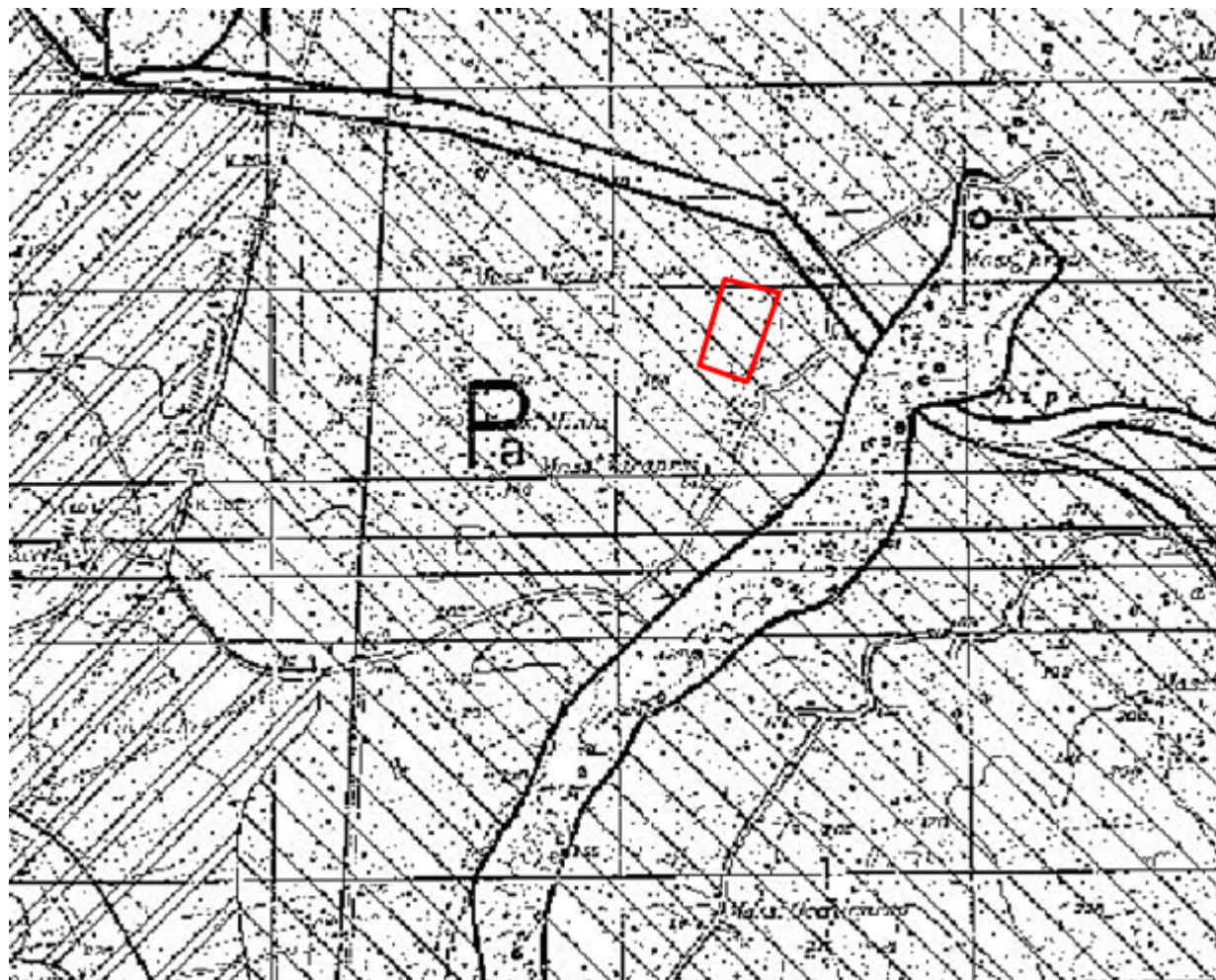
Il Piano ha cercato di riassorbire il complesso di vincoli esistenti in materia paesistico-ambientale (ad esempio L. 1497/39 e L. 431/85) in un regime più organico esplicitando prima e definendo poi le caratteristiche paesistiche e ambientali sia delle aree vincolate che di quelle non coperte da vincolo, in modo da individuare lo specifico regime di tutela.

Con deliberazione n. 153 del 28/02/2005 "Pianificazione paesistica-Indirizzi", la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la verifica e l'adeguamento della pianificazione paesistica regionale al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs., 42/2004) e alla Convenzione Europea del Paesaggio. L'attuazione del programma dovrà tenere conto di quanto sta emergendo dal processo di pianificazione del nuovo Piano Paesistico Regionale, in termini di vincoli, tutele ma anche di politiche attive di valorizzazione del paesaggio.

Il territorio del Comune di Larino è ricompreso nell'ambito di competenza del Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 2 "Lago di Guardialfiera-Fortore

Molisano". Si tratta del territorio delle vallate dei fiumi Biferno e Fortore, prima che questi attraversino i terreni del "Basso Molise".

L'area della Centrale si colloca in un'area che secondo il Piano Paesistico d'Area Vasta 2 è classificata come "Pa" titolata come "Produttivo Agricolo Elevato – Percettivo Medio".



Aree con prevalenza di elementi di interesse percettivo di valore elevato



Aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo-agricolo di valore elevato



Centrale di Larino

Figura 3.3.2 – Estratto della Tavola P1 – Carta della trasformabilità territoriale per l'area della Centrale di Larino

Gli interventi in tale aree sono subordinati a verifica di ammissibilità rispetto ad elementi di interesse produttivo e/o percettivo opportunamente illustrate in tabelle specifiche di attuazione. La tabella relativa alle aree Pa è riportata nel seguito.

Pa	PREVALENZA DI ELEMENTI DI INTERESSE AGRICOLO DI VALORE ELEVATO	E L E M E N T I					
		INTERESSE NATURALISTICO	INTERESSE ARCHEOLOGICO	INTERESSE STORICO	INTERESSE PRODUTTIVO	INTERESSE PERCETTIVO	PERICOLOSITA' GEOLOGICA
U S I							
CULTURALE RICREATIVO	a.1 sentieri e piste				TC2	TC2	
	a.2 aree da adibire a campeggio libero						
	a.3 punti di ristoro				TC2	TC1	
	a.4 attrezzature di arredo e servizi				TC2	TC1	
INSEDIATIVO	b.1 nuovo insediamento residenziale sparso				TC1	TC1	
	b.2 nuovo insediamento urbano				VA	TC1	
	b.3 completamento edilizio				VA	TC1	
	b.4 recupero edilizio				TC2	TC2	
	b.5 finiture edilizie e recinzioni				VA	TC2	
	b.6 insediamenti artigianali industriali e commerciali				VA	TC1	
	b.7 insediamenti turistici				VA	TC1	
INFRASTRUTTURALE	c.1 a rete interrata				TC2	TC1	
	c.2 a rete fuori terra				TC2	TC1	
	c.3 viarie carrabili				TC1	TC1	
	c.4 carrabili di servizio o agricole				TC2	TC1	
	c.5 puntuali tecnologiche interrate				TC2	TC1	
	c.6 puntuali tecnologiche fuori terra				TC2	TC1	
	c.7 discariche				VA	VA	
	c.8 muri di sostegno				TC1	TC1	
	c.9 opere idrauliche per la difesa del suolo				TC1	TC1	
PRODUTTIVO AGRO-SILVO - PASTORALE	d.1 di carattere estensivo				TC1	TC2	
	d.2 di carattere intensivo				TC1	TC2	
ESTRATTIVO	e.1 di materiali sciolti				VA	VA	

Dove:

VA	trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità in sede di formazione dello strumento urbanistico.
TC1	trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del N.O. ai sensi della Legge 1497/39.
TC2	trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio della concessione o autorizzazione ai sensi della Legge 10/77 e delle successive modifiche ed integrazioni.

In merito al progetto in esame, si ricorda che questo prevede interventi di sostituzione di macchinari esistenti all'interno dell'attuale sedime di impianto senza che vi siano modifiche relativamente all'attuale destinazione d'uso dei luoghi e pertanto, l'adeguamento in progetto non si pone in contrasto con le linee di indirizzo del Piano Paesistico.

3.3.2 Pianificazione territoriale provinciale

3.3.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Nella Provincia di Campobasso la pianificazione territoriale di coordinamento è in itinere; il Progetto Preliminare del PTCP è stato adottato con D.C.P. 14 settembre 2007, n. 57 e il Progetto Definitivo è in corso di redazione.

Il Progetto di Piano Territoriale di Coordinamento adottato dalla Provincia struttura le componenti fondamentali secondo un sistema, articolato nelle matrici seguenti:

- socio-economica
- ambientale
- storico-culturale
- insediativa
- produttiva
- infrastrutturale.

Il Progetto determina gli indirizzi generali di assetto del territorio ed in particolare indica:

- le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione
- la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque
- le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

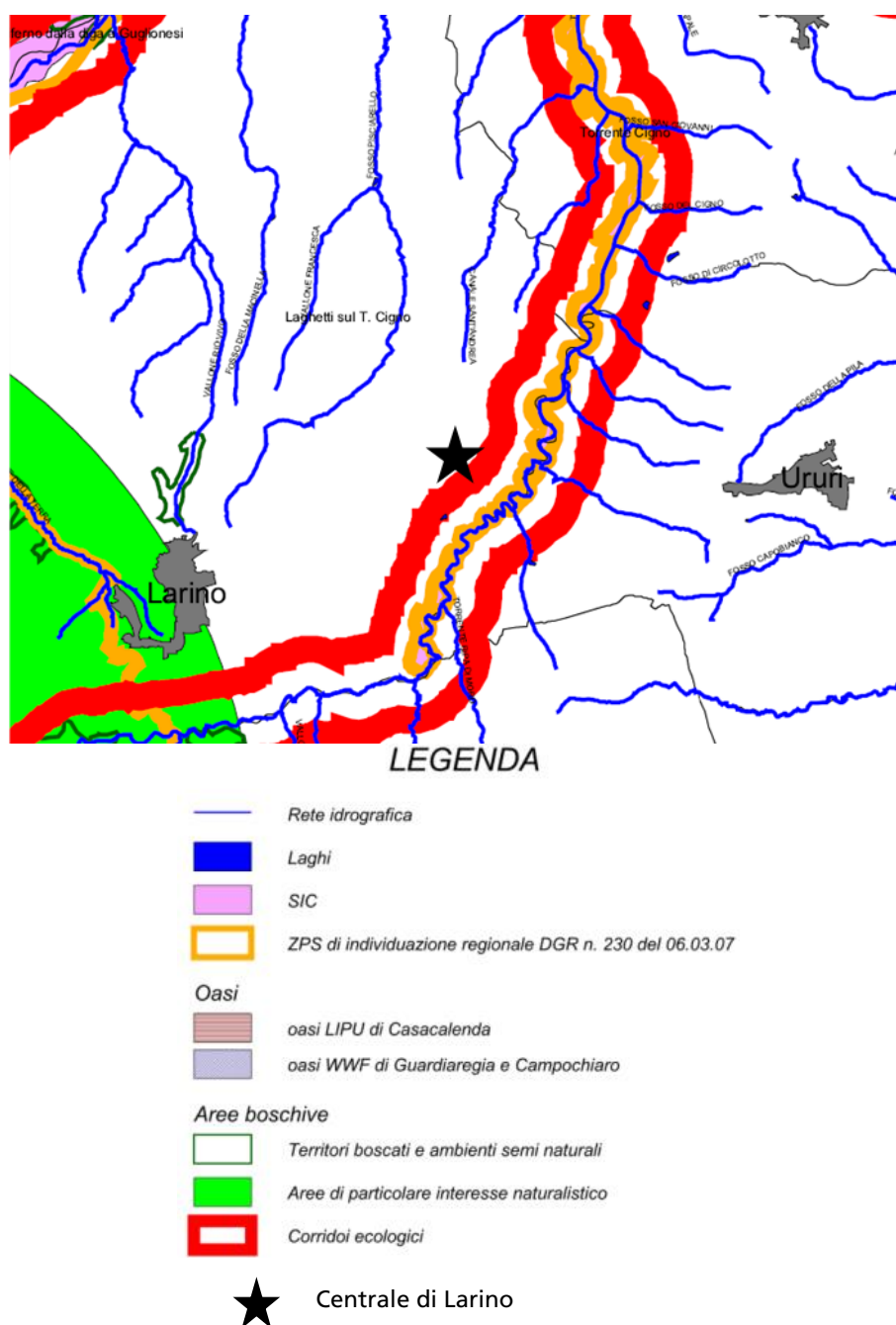
Per quanto riguarda i beni storico-culturali, il PTCP individua un progetto di valorizzazione e integrazione dei "Siti archeologici-chiese-beni architettonici e tratturi" illustrati in Figura 3.3.3.



Pag. 34/69

L'area di Larino fa parte di un sistema di circuiti individuati dal PTCP di valorizzazione dei caratteri storico culturali e naturalistici. La centrale si colloca al margine dell'area di maggior interesse e l'elemento maggiormente sensibile presente nell'area di indagine è rappresentato da un tratturo che si colloca oltre il confine Nord dell'area della centrale.

Il PTCP ha individuato cartograficamente il progetto di Rete Ecologica nella Tavola P Sintesi Progettuale di cui si riporta di seguito lo stralcio relativo all'area di studio. La seguente Figura 3.3.4 riporta lo stralcio della tavola per l'area di interesse.



Fonte dati: PTCP Campobasso, Tavola P Sintesi Progettuale

Figura 3.3.4 – Stralcio della Rete Ecologica in Provincia di Campobasso

La centrale si colloca in prossimità del corridoio ecologico del Torrente Cigno.

L'art. 10 delle NTA del PTCP, al comma 4 per quanto concerne i corridoi ecologici dice che hanno *"[...] lo scopo di integrare e completare il quadro delle aree protette e sono da considerarsi vincolanti per i Comuni interessati i quali, nell'ambito della propria strumentazione urbanistica mediante specifico "accordo di pianificazione" con la Provincia ne individuano in maniera dettagliata i perimetri le specifiche tutele e salvaguardie."*

Sulla base di quanto individuato dal PTCP in termini di tutela territoriale e paesaggistica e in relazione alla tipologia di intervento che non prevede ampliamenti con ulteriore consumo di suolo o modifiche volumetriche sostanziali, mantenendosi all'interno del perimetro di Centrale, non si delineano elementi di incompatibilità con il PTCP, ricordando peraltro che il documento analizzato è ancora in fase di approvazione definitiva.

3.3.3 Pianificazione territoriale comunale

3.3.3.1 Programma di Fabbricazione del Comune di Larino

Attualmente la regolamentazione urbanistica del Comune di Larino è governata da un Programma di Fabbricazione (Pdf) degli anni '70, approvato con D.G.R. n. 1879 del 16/11/1973, successivamente modificato ed affiancato da alcuni piani attuativi, quali due Piani di Zona 167 per l'edilizia economica popolare (P.E.E.P.), il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) nella zona delle "Piane di Larino" approvato con D.G.R. n. 1976 del 4/6/84 e successive modifiche e aggiornamenti. Il Pdf è stato anche integrato nell'ambito delle proprie norme di attuazione, la cui ultima modifica è stata approvata nel dicembre 2008.

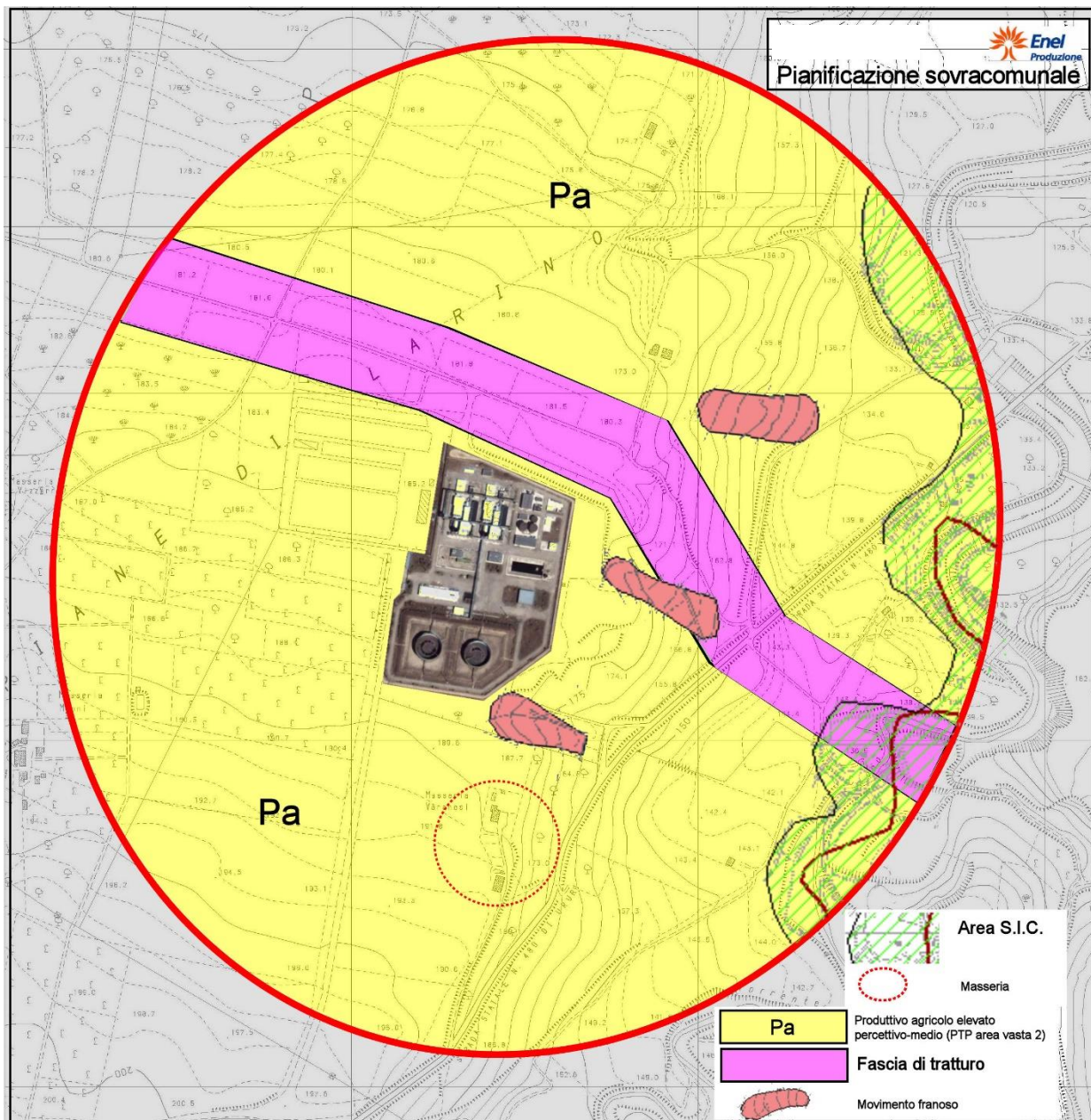
Sulla base del vigente Pdf, l'area della centrale risulta essere inserita in spazio extraurbano e risulta interamente classificata come zona Agricola "E" in quanto area non evidenziata da alcun tematismo.

Le norme tecniche di Attuazione (NTA) del P.d.F stabiliscono che in questa zonizzazione, oltre ad essere consentita l'attività di coltivazione agricolo è permessa la costruzione di fabbricati ed abitazioni a carattere esclusivamente agricolo, escludendo la realizzazione e il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, per uso diverso da quello strettamente indispensabile all'attività agricola e connessi all'agricoltura. L'attuazione degli interventi edilizi e urbanistici in questa area sono meglio dettagliate nell'articolato delle NTA con particolare riferimento alla superficie di lotto minimo, indici di copertura e stato giuridico del soggetto attuatore.

Si precisa che il Comune di Larino sta predisponendo quanto occorre per la formazione del Nuovo Piano Regolatore Generale. Con l'occasione, le aree attualmente occupate

dalla centrale dovranno essere necessariamente tematizzate e normate in base alla destinazione d'uso effettiva e comunque secondo la destinazione d'uso indicata dal Decreto di costruzione dell'impianto Turbogas che ha dato luogo ad automatica variante urbanistica.

In termini di vincolistica segnalata dal comune, si individua nella parte Nord della porzione territoriale dell'area in esame, esternamente al sedime della centrale, con andamento Est-Ovest, il tratturo della larghezza complessiva di m. 120 denominato "tratturo di S. Andrea - Biferno", come segnalato anche dal PTCP (Figura 3.3.3).



Fonte dati: Documentazione AIA Centrale di Larino (ALL. A24)

Figura 3.3.5 – Carta dei vincoli a scala comunale

3.4 Vincoli e tutele

3.4.1 Patrimonio culturale (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. " *Codice dei beni culturali e del paesaggio*"², il patrimonio culturale è costituito dai beni paesaggistici e dai beni culturali. In particolare, sono definiti "beni paesaggistici" gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. Sono invece "beni culturali" le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

I beni del patrimonio culturale presenti nell'area indagata sono riportati nella *Tavola 3 – Regime vincolistico*.

3.4.1.1 Beni paesaggistici (art. 136 e 142)

La Parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. raccoglie le disposizioni sulla tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici.

Il Codice definisce che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (art.145).

Le Regioni devono assicurare l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio, tramite l'approvazione di piani paesaggistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici) estesi a tutto il territorio regionale e non solo, sulle aree tutelate *ope legis*, in attesa dell'approvazione del piano (articolo 142), e sulle località dichiarate di notevole interesse pubblico, come prescriveva il Testo Unico (Decreto Legislativo numero 490 del 29 ottobre 1999). Le previsioni dei piani paesaggistici sono, quindi, cogenti per gli strumenti urbanistici di Comuni, Città metropolitane e Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, che devono essere adeguati entro due anni dall'entrata in

² Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 e successivamente modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n.156 e n.157 del 24 marzo 2006 e dai Decreti Legislativi n.62 e n.63 del 26 marzo 2008, entrati in vigore il 24 aprile 2008.

vigore del Decreto. Il Codice attribuisce al piano paesaggistico un triplice contenuto: conoscitivo, prescrittivo e propositivo.

Il Codice prevede inoltre che Regioni e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo stipulino accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici o per la verifica e l'adeguamento dei piani paesaggistici già approvati ai sensi dell'articolo 149 del Testo Unico.

Ai sensi dell'art. 136, comma 1 sono sottoposti a vincolo:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Ai sensi dell'art. 142, comma 1 sono inoltre sottoposti a vincolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Per la definizione del regime vincolistico si è fatto riferimento alle banche dati della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali³, in particolare il S.I.T.A.P., Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico, banca dati a riferimento geografico su scala nazionale per la tutela dei beni paesaggistici, nella quale sono catalogate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalle Leggi 1497/1939 e 431/1985, oggi ricomprese nel Decreto Legislativo 42/2004 (Parte Terza, Titolo I, articolo 142).

Contribuiscono alla definizione del regime vincolistico la cartografia del PTCP di Campobasso.

Il quadro generale del contesto vincolistico in cui va ad inserirsi il progetto in esame è rappresentato nella *Tavola 3 – Regime vincolistico*.

L'area di intervento in progetto non interferisce con nessuno dei vincoli ascrivibili al D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Si segnala che a circa 300 m a Est del sedime della centrale si trova la fascia di rispetto del Torrente Cigno ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c del D.Lgs. 42/2004. Per quanto concerne le aree di notevole interesse pubblico, vincolate dall'art. 136 lett. c-d del D.Lgs. 42/2004, la più vicina si colloca a circa 1,5 km a Ovest ed è denominata "*Zona circostante lo invaso del Liscione detto anche lago di Guardialfiera caratterizzata da un susseguirsi di colline ricoperte di vegetazione spontanea boschi ed olivi*", il cui decreto di istituzione è stato pubblicato sul GU n° 118 del 1985-05-21.

3.4.1.2 Beni culturali (art. 10)

Il patrimonio nazionale di "beni culturali" è riconosciuto e tutelato dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Ai sensi degli articoli 10 e 11, sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Sono soggetti a tutela tutti i beni culturali di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici territoriali, di ogni altro Ente e Istituto pubblico e delle Persone giuridiche private senza fini di lucro sino a quando l'interesse non sia stato verificato dagli organi del Ministero. Per i beni di interesse architettonico, storico, artistico, archeologico o etnoantropologico tale verifica viene effettuata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici.

Sono altresì soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è stato notificato l'interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 ("Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico"), ovvero è stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 ("Tutela delle cose di interesse artistico o storico"), della L. 1409 del 30/09/1963 (relativa ai beni

³ <http://www.bap.beniculturali.it>

archivistici: la si indica per completezza), del D. Lgs. 490 del 29/10/1999 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”) e infine del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Rientrano dunque in questa categoria anche i siti archeologici per i quali sia stato riconosciuto, tramite provvedimento formale, l’interesse culturale.

Con il fine di individuare l’eventuale presenza nell’area vasta di analisi di beni culturali si è fatto riferimento alle banche dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, in particolare “VINCOLI in RETE”⁴, nelle quali sono catalogate le aree e i beni sottoposti a vincolo culturale, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., oltre che i contenuti degli strumenti di Pianificazione territoriale e paesaggistica precedentemente analizzati.

Nell’area della Centrale e nelle aree produttive limitrofe non si individuano beni culturali ascrivibili all’art. 10 del Dlgs 42/04 e smi.

A 300 m dal perimetro Sud-Est dell’impianto è presente un bene architettonico di interesse culturale non verificato denominato “Masseria Varanese” tutelato ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 42/2004.

3.4.2 Sistema delle aree protette e/o tutelate

3.4.2.1 Aree Naturali Protette

La Legge n. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” (suppl. n.83 - G.U. n.292 del 13.12.1991) ha definito la classificazione delle aree naturali protette, ne ha istituito l’Elenco ufficiale e ne ha disciplinato la gestione. Attualmente il sistema nazionale delle aree naturali protette è classificabile come:

- **Parchi nazionali.** Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici; una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- **Parchi naturali regionali e interregionali.** Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- **Riserve naturali.** Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna,

⁴ Il progetto vincoli in rete consente l’accesso in consultazione alle informazioni sui beni culturali Architettonici e Archeologici - <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login#>

ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

- **Zone umide di interesse internazionale.** Sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri e che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
- **Altre aree naturali protette.** Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

L'area della Centrale non interferisce direttamente con nessuna area protetta: l'area naturale protetta più vicina al sito di progetto è l'Oasi di Bosco Casale (Casacalenda), codice EUAP0454, ubicata circa 12,5 km a Sud-Ovest dell'impianto.

3.4.2.2 Rete Natura 2000

La Direttiva Europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", prevede la creazione della Rete Natura 2000.

"Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa e in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat". Tali aree sono denominate Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).

La Direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà, però, non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. È del 1979 infatti un'altra importante direttiva, che si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE, sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009). Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall'altra, l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti

deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza che costituisce un procedimento amministrativo di carattere preventivo, al fine di verificare l'eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su di un sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza è disciplinata dall'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito l'art. 5 del DPR 357/1997 con il quale si trasferivano nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat. Ulteriori modifiche e integrazioni inerenti la procedura di valutazione d'incidenza sono state effettuate in ambito nazionale con il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a sua volta modificato dal D.Lgs. 4/2008 e, più recentemente, dal D.Lgs. 128/2010.

Qualunque progetto interferisca con un'area Natura 2000 deve essere sottoposto a "Valutazione di Incidenza" secondo l'Allegato G della Direttiva stessa. Lo Stato italiano, nella sua normativa nazionale di recepimento della direttiva Habitat⁵ ha previsto alcuni contenuti obbligatori della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti ed ha specificato quali piani e progetti devono essere soggetti a valutazione di incidenza e quali ad una vera e propria Valutazione Ambientale, da redigere secondo la normativa comunitaria e nazionale.

L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome, le attività sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale e vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.

divulgativi.

La localizzazione di tali siti è riportata nella *Tavola 4 – Aree protette e/o tutelate*, allegata al presente documento.

La Centrale di Larino non interessa direttamente nessun sito appartenente alla Rete Natura 2000. I siti Natura 2000 più prossimi all'area di progetto sono:

- SIC IT7222254 – Torrente Cigno (circa 400 m a Est);
- ZPS IT7228230 – Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno (circa 400 m a Est);

⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU n. 124 del 30-5-2003).

- SIC IT7228228 – Bosco Tanassi (7,9 km);
- SIC IT7228229 – Valle Biferno dalla diga a Guglionesi (7,3 km);
- SIC IT7222249 – Lago di Guardialfiera - M. Peloso (8,2 km);
- SIC IT7222214 – Calanchi Pisciarelllo - Macchia Manes (8,3 km).

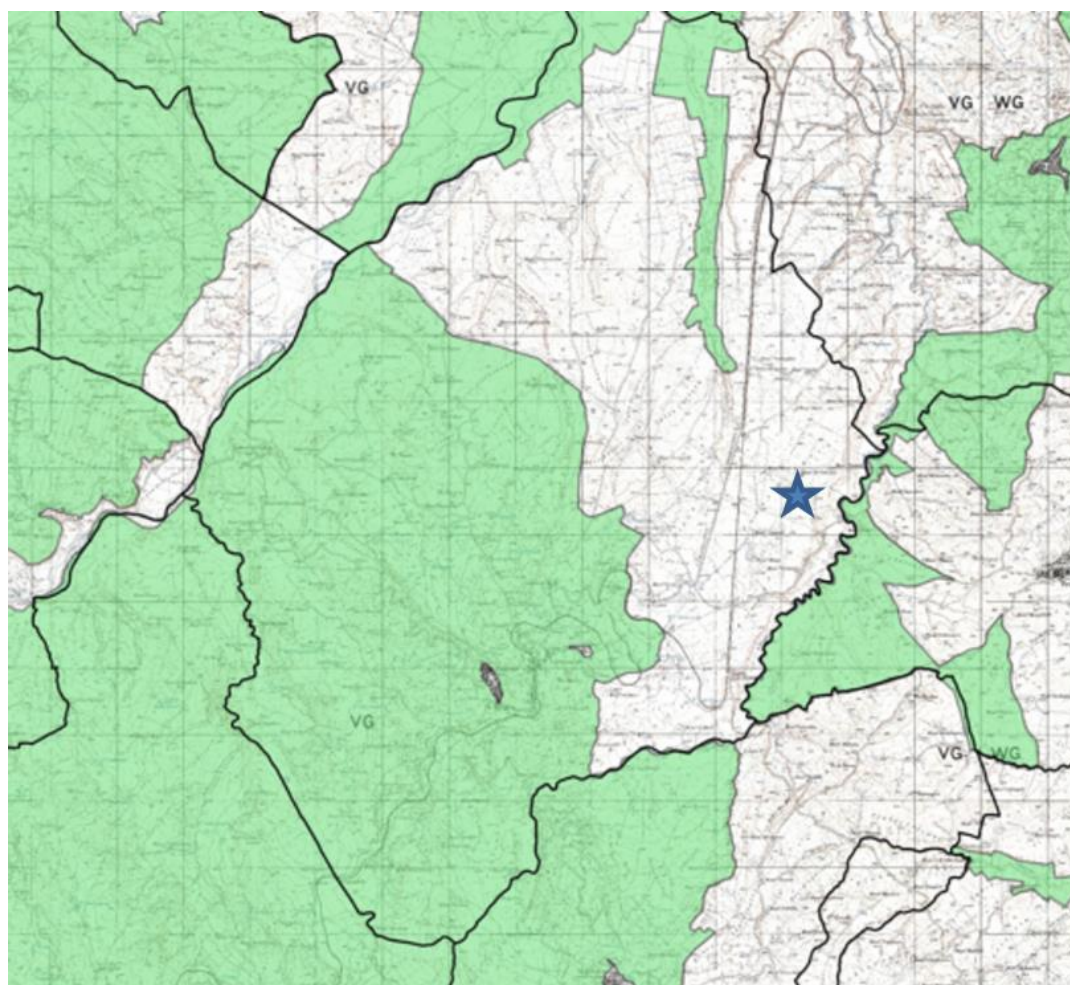
3.4.3 Altri vincoli

3.4.3.1 Vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923).

Il vincolo idrogeologico (Regio Decreto Legge n. 3267 del 30/12/1923, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani") si rivolge ad aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno. Esso è essenzialmente finalizzato ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti, o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, a seguito di modifica delle pendenze legate all'uso e alla non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda.

La presenza del vincolo comporta la necessità di una specifica autorizzazione per tutte le opere edilizie che presuppongono movimenti di terra. La necessità di tale autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione colturale agraria che comportano modifiche nell'assetto morfologico dell'area, o intervengono in profondità su quei terreni.

L'area della Centrale è esterna al vincolo idrogeologico (Figura 3.4.1)



 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267

 Centrale di Larino

Fonte dati: <http://www.regione.molise.it>

Figura 3.4.1 – Vincolo idrogeologico

4 DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

4.1 Premessa

Il paesaggio, in particolar modo quello italiano, è frutto di un delicato equilibrio di elementi naturali e elementi “costruiti”, in cui alla morfologia dei luoghi e alle loro caratteristiche ambientali si sono sovrapposti i segni che l’uomo vi ha lasciato nel corso dei secoli, quali testimonianza degli usi e delle attività che vi ha svolto, in relazione all’assetto sociale, economico e culturale delle diverse epoche.

Per questo stretto legame con l’organizzazione che l’uomo imprime al territorio per soddisfare i propri bisogni di vita e relazione, il paesaggio è una realtà in continua evoluzione, lenta o repentina a seconda delle forze e degli equilibri che si determinano.

Proprio per tale motivo una corretta lettura del paesaggio non solo deve riuscire ad individuare le permanenze che ne testimoniano l’evoluzione storica, ma deve altresì riuscire a delineare quali siano le tendenze evolutive, per poter controllare la qualità delle trasformazioni in atto, affinché i nuovi segni, che verranno a sovrapporsi sul territorio, non introducano elementi di degrado, ma si inseriscano in modo coerente con l’intorno.

Come evidenziato dallo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo e dalla Convenzione Europea per il Paesaggio⁶, la differente caratterizzazione paesaggistica dei territori europei costituisce una ricchezza da salvaguardare. L’identità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano un elemento fondamentale della qualità dei luoghi dell’abitare e sono direttamente correlate con la qualità di vita delle popolazioni.

La Convenzione Europea per il Paesaggio evidenzia, invece, che tutto il territorio è anche paesaggio in continua modificazione. Sebbene le trasformazioni del paesaggio non possano essere evitate, devono essere comunque guidate in modo consapevole, ossia, chiaramente orientate e coerentemente gestite; questo non solo per contestualizzare paesaggisticamente gli interventi, ma anche per valorizzare al meglio le caratteristiche e le potenzialità paesistiche locali, quali elementi di competitività territoriale e possibile punto di partenza per l’individuazione di strategie di sviluppo sostenibile.

Per affrontare in tali termini il tema è necessario partire da una visione integrata, capace di interpretare l’evoluzione del paesaggio, in quanto sistema unitario, nel quale le componenti, ecologica e naturale, interagiscono con quella insediativa, economica e socio-culturale.

⁶ Elaborata dal Consiglio d’Europa dal 1994 al 2000, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 20 luglio 2000 ed aperta alla firma degli stati membri a Firenze il 20 ottobre 2000, essa è il naturale sviluppo della Carta di Siviglia sul Paesaggio Mediterraneo (1994). È stata firmata da 29 Stati e ratificata da 14, entrando in vigore il 1 marzo 2004.

Ciò premesso, lo studio dell'area in esame interessata dagli interventi in progetto è stato condotto considerando il paesaggio come un sistema complesso a cui rapportarsi con un approccio transdisciplinare, esaminando le componenti sia naturali, sia antropiche che lo caratterizzano, partendo da un'analisi generale per poi esaminare le aree direttamente interessate dalle opere in progetto.

4.2 Il paesaggio dell'area vasta di riferimento

L'impianto di progetto si colloca in Molise, provincia di Campobasso, ai piedi dell'Appennino Meridionale.

Il territorio del Molise è caratterizzato da una molteplicità di paesaggi aspri e singolari, tra cui uno dei più peculiari è quello delle ondulazioni collinari, appena accennate e digradanti progressivamente verso il mare, ed è proprio qui, nella parte centrale del Molise, contrassegnata dall'instabilità dei versanti e dai declivi dolci e irregolari, che si colloca la Centrale di Larino. In particolare, l'area vasta in cui si inserisce la centrale di Larino è contraddistinta da un andamento orografico, da sud-ovest a nord-est, che da montuoso e collinare, diviene pianeggiante nelle aree lungo la linea di costa.

A ovest e a est l'area è invece delimitata dalle valli di due fiumi, rispettivamente Biferno e Fortore. Mentre la valle del Fortore procede con andamento morbido e regolare, la media valle del Biferno è caratterizzata dalla presenza di calanchi diffusi ampiamente lungo le opposte sponde del fiume che appaiono come profondi solchi in versanti prevalentemente costituiti da argille impermeabili

Entrambi i fiumi hanno carattere torrentizio e sono particolarmente ricchi di acque in primavera e inverno e praticamente asciutti durante il periodo estivo, quando la loro portata si riduce drasticamente. Ad essi è tuttavia dovuta la morfologia dei territori che solcano e dal Biferno e dal Fortore hanno origine i due laghi artificiali rispettivamente di Guardialfiera e di Occhito.



Figura 4.2.1 – Rappresentazione dei diversi bacini che attraversano il territorio molisano

Questa porzione di territorio, ortograficamente svantaggiata, presenta il paesaggio caratteristico delle aree appenniniche, a morfologia prevalentemente collinare, contraddistinto da una serie di rilievi arrotondati e ondulati che raccordano i rilievi montuosi con la costa adriatica. A sud la valle del Biferno, che taglia per la lunghezza il territorio della Provincia di Campobasso, è caratterizzata da una morfologia prevalentemente montuosa, nella parte alta, assumendo invece la morfologia del bassopiano nella parte bassa. All'opposto, più a est la valle del Fortore ha una morfologia prevalentemente collinare e degrada dolcemente verso la costa.

Queste zone sono contraddistinte, dal punto di vista insediativo, dalla presenza di un gran numero di centri urbani di piccola dimensione per la maggior parte di origine medievale con uno sviluppo insediativo che nel tempo si è allargato a partire dal perimetro dei nuclei originari. Tali insediamenti, scarsamente collegati da un'insufficiente rete viaria, costellano un territorio agrario che nella parte medio bassa del territorio è prevalentemente coltivato a seminativo e inframezzato da piccoli lembi di bosco-oliveto, o vigneti. Man mano che si scende di quota aumenta la presenza del seminativo di collina caratterizzata dalla presenza di una trama fitta, scandita da filari, alberature e piccole fasce boscate.

Tra gli elementi detrattori del paesaggio in questo ambito sono da considerare principalmente le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica di ampie

porzioni di territorio e degli alvei dei corsi d'acqua. Dette azioni (costruzione disordinata di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi, ecc.), contribuiscono a frammentare la naturale costituzione e continuità morfologica delle forme e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse azioni interessino gli alvei fluviali o le aree immediatamente contermini, sia di rischio geomorfologico, producendo un significativo incremento della suscettibilità al dissesto degli stessi versanti. Anche le trasformazioni agricole di estese superfici rappresentano una irreversibile perdita della percezione di naturalità del territorio.

Dal punto di vista storico e culturale una delle più importanti caratteristiche del paesaggio molisano sono i tratturi per la transumanza degli armenti. Queste traiettorie per gli spostamenti, che creano una rete di mobilità su tutto il territorio regionale, hanno radici antichissime la cui valorizzazione travalica oggi la dimensione della pastorizia assumendo una portata socio-culturale.

Già nel 1447 fu istituito il Registro dei tratturi da Alfonso D'Aragona allo scopo di controllare il traffico transumante nell'Italia centro – meridionale e la relativa rete tratturale. Oggi la cartografia storica tratturale costituisce un patrimonio di inestimabile valore, perché permette di ricostruire i tracciati originali e di conoscere i paesaggi della transumanza.

Nei pressi del sito di centrale, ma non interferito dall'intervento troviamo il tratturo Ateleta-Biferno-Sant'Andrea che confluisce in quello denominato Ururi-Serracapriola nel territorio del comune di Ururi. Il tratturo nella sua traiettoria costeggia Larino e si dirige a ovest, tagliando a nord il territorio comunale di San Martino in Pensilis.



Fonte: <http://www3.provincia.campobasso.it>

Figura 4.2.2 – Tratturo Ateleta Biferno Sant'Andrea

All'interno di questa area vasta, situata tra le colline del Basso Molise ad un'altitudine di circa 400 m s.l.m., si colloca Larino, a circa 52 chilometri a nord-est da Campobasso, a 26 km dalla costa adriatica. Il territorio immediatamente circostante è prevalentemente collinare con una vasta zona pianeggiante (Piane di Larino) che si protrae verso la costa Adriatica.

Percorrendo il territorio che circonda il Comune di Larino si può godere di viste del paesaggio differenziate, spesso modificate dall'uomo che è intervenuto nella modificazione del terreno per scopi agricoli, tuttavia dalla relazione tra le aree più naturali e quelle più antropizzate spesso nascono paesaggi con caratteri unici. È il caso delle aree a nord di Larino, dove la zona centrale del territorio comunale di S. Martino in Pensilis prossima al centro abitato si presenta come un'interessante cornice naturale al centro abitato, sia per il panorama che offre sia per la presenza di due fasce tratturali storiche, l'Aquila-Foggia e Centurelle-Montesecco, sia infine per la particolare conformazione del paesaggio agrario che degrada dolcemente dal centro abitato sino ad aprirsi in ampi campi. Tale suggestivo paesaggio assume, secondo l'alternarsi delle stagioni di alcune colture agricole, vari colori e forme. Proseguendo verso ovest si trova l'area tra Guglionesi e Termoli che presenta al visitatore un panorama caratterizzato da movimentate colline, degradanti dolcemente verso la piana solcata dal fiume Biferno, con oliveti e querce che imprimono al paesaggio note di colori variabili anche a seconda delle stagioni. Dai colli più alti è possibile inoltre godere della vista sul centro abitato di Guglioresi che conserva l'impianto originario e importanti esempi di architettura romanica settecentesca all'interno del suo tessuto urbano.

Alle spalle di Larino, verso sud, si trova l'area circostante l'invaso di Liscione, detto anche Lago di Guardialfiera. Il lago di Guardialfiera è un vaso artificiale realizzato negli anni 60/70 per accumulare acqua ad uso potabile, agricolo ed industriale. Tale vaso è stato creato sbarrando con una diga colossale le acque del Biferno nei territori di Larino, Casacalenda e Guardialfiera. Il lago serve ad irrigare una superficie di 20.000 ettari di territorio del Basso Molise. Il lago è attraversato dalla Bifernina (S.S.647) con due viadotti lunghi rispettivamente 4,5 e 3,5 chilometri. L'ambiente circostante è caratterizzato da colline di media altitudine, laddove l'uomo non è intervenuto, da boschi di Cerro e Roverella, tipici della fascia mediterranea, e da specie ugualmente importanti dal punto di vista ecologico.

La fauna è costituita da specie ittiche alcune delle quali sono le carpe, le trote, le anguille e i lucci, da esemplari di uccelli acquatici tra i quali troviamo la Spatola, l'Airone cenerino, il Germano reale, la Cicogna bianca, la Cicogna nera, il Cormorano, il Falco pescatore, il Nibbio bruno, la Gru. Infine, in quest'area è possibile incontrare anche molti animali tra i quali la volpe, la puzzola, il tasso, la donnola, la faina e la testuggine d'acqua, quest'ultima presente nei piccoli corsi d'acqua limitrofi al lago.



Figura 4.2.3 – Vista del lago attraversato da viadotto

4.3 Principali vicende storiche del territorio

Nel territorio oggi definito dalla provincia di Campobasso, nelle epoche della preistoria (sino al 1000 a. C.) e della protostoria (sino al 500 a. Ca. circa) si ritrovano incerti segni e poche tracce certe della presenza umana.

L'imposizione del dominio romano intorno al I secolo a.C. segna un rapido declino della crescita demografica in queste terre con cambiamenti radicali sia nella strutturazione della presenza umana sia nella organizzazione del paesaggio fisico che diventa più uniforme con il diffondersi dei "Latifundia" di tipo sia agrario che armentizio, dominati dalle ville degli aristocratici e portati avanti da una mano d'opera di tipo schiavistico-servile. Il territorio così organizzato è controllato da pochi *Municipia* tra i quali *A Larinum* che mantengono, pur con una struttura diversa da quella del passato, una certa continuità con le omonime strutture insediative sannitiche. Così anche per Larino l'origine della città è controversa e ancora oggi oggetto di dibattito.

In particolare, Larino era una città del popolo italico dei Frentani, fondata in età preromana, intorno al XII secolo a.C. per mano del popolo Italico degli Osci. Successivamente la città venne distrutta e ricostruita col nome di *Ladinod*, così come trascritto su numerose monete antiche rinvenute in territorio larinato. Con il passare dei secoli questo termine subì modifiche tramutandosi nel nome latino *Larinum*, deformandosi successivamente in Larina, quindi in Alarino, per raggiungere nel XIX

secolo l'attuale forma di Larino. Già nel IV secolo a. C. la città era dotata di un impianto urbano molto solido ed evoluto. A seguito delle guerre sannitiche la città venne conquistata dalla Repubblica Romana (319 a.C.) e divenne una *res publica*, mantenendo una propria autonomia rispetto alle altre città frentane. Il nome fu modificato nel latino *Larinum*, ossia il luogo dove i Frentani ebbero i Lari. Durante la seconda guerra punica (218-202 a.c) fu teatro di battaglie tra l'esercito di Annibale, accampato nella vicina Gerione, e Fabio Massimo, dittatore a Larinum.

Successivamente, al tempo di Augusto, a Larino venne trasferita una colonia militare cluenziana.

Dopo la caduta dell'Impero Romano, la dominazione dell'Italia meridionale ad opera dei Longobardi (VI - X sec d.C.), influenzò la vita di Larino che divenne parte integrante del Ducato di Benevento, conservando una certa autonomia giuridica garantita dalla presenza di un conte.

La traslazione delle reliquie del patrono S. Pardo, avvenuta nell'842 segna definitivamente l'esodo dell'antica città dal sito collinare alla vallata sottostante, difesa dalle incursioni Saracene ed Ungare, da alte mura di cinta. Nel nuovo sito, sotto la successiva influenza del Regno di Napoli, a partire dal XIII sec. d.C., Larino recuperò tutta la sua importanza e la costruzione di un'importante fortezza, successivamente adibita a residenza dei regnanti dell'epoca ne è la testimonianza. A questa seguì anche la costruzione della nuova Cattedrale (consacrata il 31 luglio 1319). Il 26 gennaio del 1564, il vescovo Belisario Balduino, reduce dal Concilio di Trento, aprì a Larino il primo seminario diocesano nel mondo cattolico. Con il riordinamento amministrativo nel Regno di Napoli (1806), Larino riacquistò un ruolo istituzionale determinante, divenendo capoluogo di distretto, così come quando passò (1811) dalla Capitanata al nuovo distretto di Molise.

4.4 Elementi di pregio e di rilevanza naturalistico-ambientale

Nonostante le asperità del paesaggio molisano, il territorio della provincia di Campobasso mostra uno scenario tipicamente collinare che dal massiccio del Matese il territorio degrada verso la pianura sottostante di Bojano in un alternarsi di squarci suggestivi che offrono all'osservatore la possibilità di ammirare paesaggi naturali connotati dalla varia vegetazione. Le colture arboree predominano nella parte alta del territorio della provincia, costituendo la famosa macchia appenninica. La parte centrale del territorio è invece caratterizzata dagli appezzamenti coltivati a cereali, leguminose, piccoli vigneti. Le colture arboree pregiate, l'olivo in particolar modo, sono sparse nel territorio, in modo particolare a Larino, Colletorto e Rotello, dove il patrimonio olivicolo ha subito un incremento in espansione e qualità. Dal punto di vista ambientale il paesaggio offre scorci sempre diversi; una natura incontaminata punteggiata dai piccoli paesini arroccati sui rilievi che hanno mantenuto inalterate le caratteristiche medievali nei loro centri,

offrendo interesse archeologico, artistico e storico. Tra questa natura in parte modificata dall'intervento dell'uomo si collocano le tre aree di pregio rappresentative della naturalità del territorio più vicine al sito di intervento sono: L'Oasi di Bosco Casale, nota anche come oasi di Casacalenda, l'area lungo le sponde del torrente Cigno, la valle del Biferno con il lago di Guardialfiera.

Oasi di Bosco Casale

L'oasi occupa una superficie boschiva di 105 ettari nel basso Molise alle pendici di "Cerro del Ruccolo", una delle cime più alte dei Monti Frentani, nel Comune di Casacalenda. L'oasi è la prima area naturale protetta istituita nella regione Molise nel 1993. È gestita dalla Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU).

Percorrendo i sentieri dell'Oasi è possibile ammirare una gran varietà di piante tipiche del sottobosco ed incontrare diversi animali. A partire dalla primavera è possibile osservarvi dalle comuni Primule all'Anemone degli Appennini, dal Narciso dei poeti alle Orchidee. In tarda primavera è il momento migliore per poter osservare le farfalle che popolano i sentieri e le radure che raggiungono il numero di ottanta le specie diurne. Tra i rapaci si possono vedere il Falco pecchiaiolo, il Lodolaio, il Nibbio reale e l'Albanella reale.

Dal punto di vista naturalistico l'Oasi di Bosco Casale presenta le caratteristiche tipiche di un bosco collinare di latifoglie. Le specie dominanti sono il cerro e la roverella che vegetano in associazione con un'altra quercia, il più raro farnetto e con altre essenze arbustive: la ginestra, il prugnolo ed il biancospino. L'Oasi risulta inserita in un contesto territoriale prevalentemente agricolo ed è divenuta negli anni un importante sito di rifugio e foraggiamento per molte specie della fauna locale ed anche per alcuni uccelli migratori. Tra i mammiferi ricordiamo il riccio, il tasso, la faina, la puzzola, la donnola, la volpe, la lepre e il cinghiale, oltre diversi micro mammiferi e chiroterti.



Figura 4.4.1 – Vista dell'Oasi di Bosco Casale

Torrente Cigno

Il Torrente Cigno è un affluente di destra del fiume Biferno, che sorge nel territorio di Casacalenda. Il torrente nel suo percorso intercetta i territori di San Martino in Pensilis e Larino, confinanti con Guglionesi. Noto la rilevanza storico-ambientale dell'area che ha un'estensione di 268 ha.

Le sponde sono per lo più popolate da vegetazione arborea a salici e pioppi che si alternano in alcuni tratti a porzioni scoperte infatti le sponde presentano da Nord a Sud due caratteri principali differenti:

- un primo tratto a Nord con argini cementificati e sponde per lo più nude sottoposte a ripulitura;
- un secondo tratto, più a Sud, con sponde caratterizzate da bosco alveale a salici e pioppi interrotti solo occasionalmente.

Il sito è inoltre importante per l'ecologia di molte specie di ornitofauna e di specie in declino nel territorio molisano, per la progressiva distruzione dei loro habitat, come la testuggine di Hermann e la testuggine palustre europea.

Tra le specie arboree ed erbacee è possibile trovare il Frassino meridionale, la *Typha angustifolia* e la Tamerice maggiore.

4.5 Elementi di pregio e di rilevanza storico culturale locale

Il nucleo storico di Larino si sviluppa maggiormente nei secoli XIII e XIV, quando vengono costruiti la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di Santo Stefano ed il Castello,

divenuto poi Palazzo Ducale e sono questi i principali edifici che testimoniano la storia del centro.

La Cattedrale di San Pardo conserva le spoglie del Santo, patrono della città, ed ha una facciata in stile gotico, in pietra grezza, ed un bel portale in legno con lunetta ed arco ogivale, un caratteristico e visibile rosone a tredici raggi racchiuso in una cornice alla cui base ci sono due leoni. L'interno, molto luminoso e anch'esso di stile gotico tranne la moderna copertura della navata principale, è diviso in tre spazi, tre navate, di differente grandezza. L'altare in marmo presumibilmente risale al '700, mentre le opere appartengono al Solimena, al Giordano e al de Ribera.

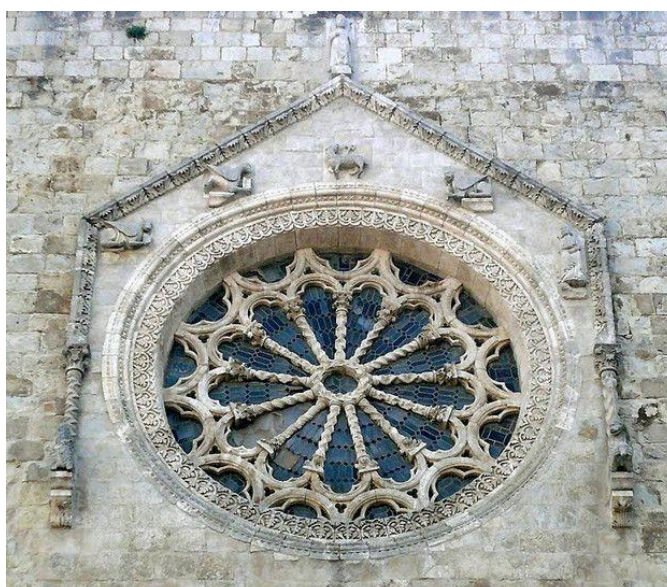


Figura 4.5.1 – Facciata principale della Cattedrale e un dettaglio del rosone

La chiesa di Santo Stefano, in stile gotico, è di origini antichissime. Tuttavia, oggi dell'antica facciata ricca di decorazioni non resta più nulla. Solo sulla parete occidentale spicca un Rosone del XIII. Nel 1884 fu apposta sulla facciata una lapide di marmo con l'epigrafe "Congregazione del SS. Sacramento e dei Morti, fondata nel 1694". All'interno si trovano tre altari in marmo e un Coro in legno di noce, realizzato nel luglio del 1825 dal maestro Giovanni Vincenzo d'Amelio.



Figura 4.5.2 – Facciata ad ovest e facciata principale della chiesa

Villa Zappone

Si trova accanto l'anfiteatro romano di Larinum, è una villa otto-novecentesca in stile liberty, costruita dall'avvocato Filomeno Zappone. Nel 1994 la villa è stata vincolata e la Soprintendenza dei Beni Archeologici ci ha istituito il parco archeologico della città di Larinum, per ospitare un piccolo museo con i reperti scultorei di maggior pregio e preservare i resti delle terme romane presenti nel giardino davanti alla villa. La villa conserva anche le scuderie, nel cui sottosuolo si trova un'antica cloaca romana.

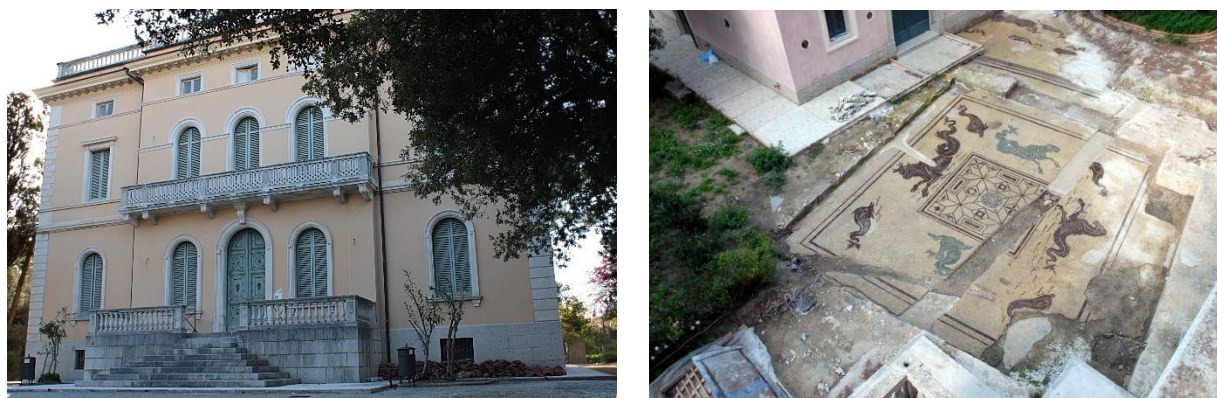


Figura 4.5.3 – Vista del fronte principale della villa e mosaico in prossimità delle scuderie

Palazzo Ducale

Il Palazzo ducale di Larino fu edificato intorno al 1100-1200 dai conti Normanni, durante la conquista longobarda della penisola. Era situato vicino la Porta di Piano (via Cluenzio), presso l'asse viario principale del borgo.

Nel tempo ha subito molte modifiche che lo ha portato da una struttura semplice ad essere un enorme complesso che nel tempo è appartenuto a diverse importanti famiglie larinesi tra le quali Francia, Orsini, Carafa e De Sangro. Infatti, nel 1580 il complesso

divenne di proprietà della famiglia Francia che vi resterà fino al 1663 quando viene ceduto ai Carafa. Nel 1683 i De Sangro, ultimi feudatari di Larino, entrano in possesso del Castello trasformandolo in palazzo residenziale. Nel 800 viene definitivamente acquistato dal Comune della città.

La facciata principale è del 1818. Nel 1871 vennero eliminate la seicentesca rampa e la facciata turrita. Nel 1888 fu costruita invece la facciata su p.za V. Emanuele.

All'interno, nella stanza del Sindaco, è conservata una volta affrescata nel 1907 da Luigi Benevento, raffigurante al centro l'ala in campo azzurro, ovvero lo stemma della città, ed ai suoi lati presenta i volti di importanti personaggi del periodo risorgimentale.

L'atrio oggi ospita il Museo Civico, la Biblioteca Comunale "Bartolomeo Preziosi" e gli uffici comunali.



Figura 4.5.4 – Vista esterna ed interna del palazzo Ducale

A circa un chilometro dal centro abitato sono state rinvenute le rovine dell'antica Larinum tra le quali spicca sicuramente L'anfiteatro romano.

Anfiteatro di Larino

Posizionato nella zona di Piana S. Leonardo, l'anfiteatro rappresenta sicuramente la testimonianza dell'importanza della città nel periodo storico considerato: costruito molto probabilmente tra il 70 ed il 150 d.C., fu edificato grazie alla generosità di un ricco senatore della cittadina, come attestato dall'iscrizione in pietra su di una delle porte che è stata ritrovata suddivisa in cinque pezzi.

Tale iscrizione, ricomposta in cinque frammenti, era costituita in origine da due lastre; purtroppo quella di destra è andata perduta. Nell'area dell'anfiteatro sono state ritrovate anche diverse tombe perché molto probabilmente la stessa zona era utilizzata come necropoli.

L'anfiteatro presenta una base di forma ellittica, con quattro ingressi principali e ben dodici porte secondarie, che permettevano l'accesso alle gradinate. Era un teatro di media grandezza e poteva contenere circa 15.000 spettatori. Era destinato

principalmente a combattimenti di gladiatori e spettacoli di caccia. Dei quattro ingressi principali, quello a nord costituiva la famosa porta dei gladiatori, dalla quale uscivano gli antichi guerrieri vincenti; quello a sud invece era destinato all'uscita dei gladiatori uccisi e delle carcasse delle fiere.

L'arena si presenta oggi perfettamente conservata mentre del settore delle gradinate riservato ai Cavalieri, originariamente composto da sei gradini ricavati direttamente nel tufo, si conservano pochissimi elementi delle gradinate originarie (ricollocate nel sito con gli ultimi interventi di restauro). In età medioevale l'area dell'anfiteatro fu utilizzata per sepolture infatti recentemente sono state ritrovate alcune tombe risalenti proprio a questa epoca, corredate da interessanti corredi.



Figura 4.5.5 – Vista dell'Anfiteatro e di uno degli ingressi

Fuori dal centro storico in prossimità dell'area industriale in cui sorge la Centrale si trovano alcune masserie segnalate come bene non classificato tra queste si evidenziano:

- la "Masseria Varanese" è una costruzione segnalata sul Sito dei Beni Culturali come bene non classificato, ma rappresenta un edificio con le caratteristiche architettoniche tipiche delle masserie della passata civiltà contadina.



Fonte: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/>

Figura 4.5.6 – Foto storica della masseria

- la Masseria Civetta si colloca a sud ovest del sito della centrale e come la precedente è testimonianza di una tipologia costruttiva tipica della civiltà contadina di queste zone del Molise



Fonte: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/>

Figura 4.5.7 – Foto storica della masseria

- la Masseria Castello si colloca invece a nord del recinto di centrale in prossimità con San Martino in Pensilis.



Fonte: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/>

Figura 4.5.8 – Foto della masseria

4.6 Elementi morfologici, naturali ed antropici del territorio considerato

Nel presente paragrafo sono identificati gli elementi che caratterizzano le effettive aree suscettibili di impatti derivanti dalla realizzazione degli interventi in esame.

Suddetti elementi sono stati così suddivisi:

- **elementi morfologici e naturali prevalenti:** la struttura morfologica (orografica e idrografica) e gli elementi naturali prevalenti di un territorio contribuiscono a determinare il suo “aspetto” e incidono notevolmente sulle modalità di percezione dell’opera in progetto, sia nella visione in primo piano che come sfondo dell’oggetto percepito;
- **elementi antropici:** l’aspetto visibile di un territorio dipende in maniera determinante anche dalle strutture fisiche di origine antropica (edificato, infrastrutture, ecc.) che vi insistono. Oltre a costituire elementi ordinatori della visione, esse possono contribuire, positivamente o negativamente, alla qualità visiva complessiva del contesto.

Le principali componenti che caratterizzano le aree nelle quali si inseriscono gli interventi in progetto sono riportate nella *Tavola 5 – Carta di sintesi degli elementi morfologici, naturali ed antropici del territorio* in cui sono evidenziati gli elementi strutturanti del paesaggio locale e di area vasta.

Il territorio di Larino appare contraddistinto dall’alternarsi delle coltivazioni e dal mutare dei colori del paesaggio a seconda delle stagioni: le coltivazioni ordinate di ulivi, in prossimità del centro abitato di Larino, lasciano il posto, più a nord, ad un mosaico di appezzamenti in cui si avvicendano varie colture temporanee, prati stabili e colture permanenti. Più a valle si trovano invece ampie superfici che ospitano colture principalmente di tipo “seminativo non irriguo”, come la coltivazione dei cereali, dei prati e foraggiere.

Queste sono aree agricole tradizionali con sistemi di seminativo a basso impatto e con una flora spesso a rischio. La situazione paesaggistica che emerge si presenta estremamente semplificata a causa dell’azione antropica che ha determinato un progressivo appiattimento paesaggistico e vegetazionale le cui valenze ambientali permettono di individuare che l’ecosistema principale è quello agrario.

Il susseguirsi degli interventi umani in questo territorio ha lasciato frammenti delle vicende passate facilmente rinvenibili nelle vicinanze di case e centri abitati. Nelle vicinanze del recinto di centrale si trovano alcune vecchie masserie ormai disabitate ma in qualche modo preservate a testimonianza di una tipologia di vita contadina passata. La masseria più vicina alla centrale si colloca a est tra quasi a confine col Comune di Ururi: la Masseria Varanese. Più a nord troviamo invece la Masseria Castello, mentre a sud. Alle spalle del sito di centrale, più vicino al centro abitato di Larino si trova la masseria Civetta.

Appena più a est della centrale corre il Torrente Cigno con le sue anse che si insinuano tra i campi con la peculiarità della sua vegetazione e degli habitat che si alternano lungo le sue sponde.

A nord e a sud rispettivamente in prossimità del confine di San Martino in Pensilis e di Larino si estendono alcune aree contraddistinte dagli ordinati filari di ulivi.

Infine, come già accennato, nel territorio comunale si possono rinvenire resti archeologici (anche se non verificati) come quello della frazione di Larino, Vizzarri, denominato Colle Lauro. Da segnalare infine il passaggio di uno dei percorsi tratturali nei campi immediatamente a nord della centrale.

5 VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

5.1 Metodologia

Il paesaggio contemporaneo può essere considerato come esito di un processo collettivo di stratificazione, nel quale le trasformazioni pianificate e/o spontanee, prodotte ed indotte, si susseguono secondo continuità e cesure, in maniera mutevole a seconda dei momenti e dei contesti.

La principale finalità di un'analisi del paesaggio, oltre a riuscire a leggere i segni che lo connotano, è quella di poter controllare la qualità delle trasformazioni in atto, affinché i nuovi segni, che verranno a sovrapporsi sul territorio, non introducano elementi di degrado, ma si inseriscano in modo coerente con l'intorno. L'inserimento di nuove opere, o la modificazione di opere esistenti, inducono riflessi sulle componenti del paesaggio e sui rapporti che ne costituiscono il sistema organico e ne determinano la sopravvivenza e la sua globalità. Ogni intervento di trasformazione territoriale contribuisce a modificare il paesaggio, consolidandone o destrutturandone relazioni ed elementi costitutivi, proponendo nuovi riferimenti o valorizzando quelli esistenti.

L'impatto che l'inserimento dei nuovi elementi produrrà all'interno del sistema paesaggistico sarà più o meno consistente, in funzione delle loro specifiche caratteristiche (dimensionali, funzionali) e della maggiore o minore capacità del paesaggio di assorbire nuove variazioni, in funzione della sua vulnerabilità.

Per la valutazione dei potenziali impatti del progetto in esame sul paesaggio sono state quindi effettuate indagini di tipo descrittivo e percettivo. Le prime indagano i sistemi di segni del territorio dal punto di vista naturale, antropico, storico-culturale, mentre quelle di tipo percettivo sono volte a valutare la visibilità dell'opera. Le principali fasi dell'analisi condotta sono le seguenti:

- **individuazione degli elementi morfologici, naturali ed antropici** eventualmente presenti nell'area di indagine considerata attraverso analisi della cartografia e descritti nel precedente §. 4.6;
- **descrizione e definizione dello spazio visivo di progetto e analisi delle condizioni visuali esistenti (definizione dell'intervisibilità)** attraverso l'analisi della cartografia (curve di livello, elementi morfologici e naturali individuati) e successiva verifica dell'effettivo bacino di intervisibilità individuato mediante sopralluoghi mirati;
- **individuazione dei recettori sensibili** nell'intorno dell'area oggetto di intervento;
- **valutazione dell'entità degli impatti sul contesto visivo e paesaggistico**, con individuazione di eventuali misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti.

5.2 Definizione e analisi delle condizioni di intervisibilità

Al fine di cogliere le potenziali interazioni che una nuova opera può determinare con il paesaggio circostante, è necessario, oltre che individuare gli elementi caratteristici dell'assetto attuale del paesaggio, riconoscerne le relazioni, le qualità e gli equilibri, nonché verificare i modi di fruizione e di percezione da parte di chi vive all'interno di quel determinato ambito territoriale o di chi lo percorre.

Per il raggiungimento di tale scopo, in via preliminare, è stato delimitato il campo di indagine in funzione delle caratteristiche dimensionali delle opere da realizzare, individuando, in via geometrica, le aree interessate dalle potenziali interazioni visive e percettive, attraverso una valutazione della loro intervisibilità con le aree di intervento.

È stato quindi definito un ambito di intervisibilità tra gli elementi in progetto e il territorio circostante, in base al principio della "reciprocità della visione" (bacino d'intervisibilità).

Lo studio dell'intervisibilità è stato effettuato tenendo in considerazione diversi fattori: le caratteristiche degli interventi, la distanza del potenziale osservatore, la quota del punto di osservazione paragonata alle quote delle componenti di impianto ed infine, attraverso la verifica sul luogo e attraverso la documentazione a disposizione, l'interferenza che elementi morfologici, edifici e manufatti esistenti o altri tipi di ostacoli pongono alla visibilità delle opere in progetto.

Lo studio si configura pertanto come l'insieme di una serie di livelli di approfondimento che, interagendo tra loro, permettono di definire l'entità e le modalità di visione e percezione delle nuove opere nell'area in esame. Esso si compone di quattro fasi:

- l'analisi cartografica, effettuata allo scopo di individuare preliminarmente i potenziali punti di visibilità reciproca nell'intorno dell'area indagata;
- il rilievo fotografico in situ, realizzato allo scopo di verificare le ipotesi assunte dallo studio cartografico;
- l'elaborazione delle informazioni derivanti dalle fasi precedenti, attraverso la predisposizione della carta del bacino di intervisibilità.

Dalle analisi effettuate nelle tre diverse fasi di studio si rileva che il bacino di intervisibilità del progetto sarà esclusivamente limitato, durante la fase di realizzazione del progetto, alle aree di cantiere interne al perimetro di Centrale.

Come emerge dalla descrizione del progetto in esame, una volta conclusa la fase di cantiere gli interventi di progetto non saranno visibili esteriormente in quanto nessuna modifica sarà apportata all'assetto estetico-architettonico attuale dell'impianto: le unità turbogas di ultima generazione che si intendono installare saranno inserite al posto delle

unità esistenti, all'interno dei volumi esistenti che non saranno modificati nelle loro caratteristiche materiche e dimensionali.

5.3 Individuazione dei recettori sensibili

La fase successiva all'identificazione del bacino di intervisibilità riguarda l'individuazione di recettori particolarmente sensibili, poiché appartenenti a contesti in cui la popolazione vive (ad esempio i centri urbanizzati compatti o le aree caratterizzate dalla presenza di un urbanizzato disperso), trascorre del tempo libero (alcune aree lungo i corsi d'acqua) o transita (ad esempio gli assi viari delle strade esistenti). Tali recettori costituiscono, per le loro caratteristiche di "fruibilità" punti di vista significativi dai quali è possibile valutare l'effettivo impatto delle opere sul paesaggio.

Vengono definiti "punti di vista statici" quelli in corrispondenza di recettori in cui il potenziale osservatore è fermo, mentre "punti di vista dinamici" quelli in cui il potenziale osservatore è in movimento: maggiore è la velocità di movimento, minore è l'impatto delle opere osservate. L'impatto, in pari condizioni di visibilità e percepibilità, può considerarsi, quindi, inversamente proporzionale alla dinamicità del punto di vista.

I sopralluoghi effettuati hanno permesso di individuare i canali di massima fruizione del paesaggio in prossimità delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi in esame e di determinare i potenziali recettori sensibili, di seguito riportati:

- recettori statici:
 - le masserie in prossimità della centrale;
 - le aree di scavo archeologiche;
 - l'invaso artificiale di Guardialfiera;
- recettori dinamici:
 - i tratti di viabilità locale;
 - i tratturi di interesse storico.

In virtù dell'analisi delle condizioni di intervisibilità condotta al paragrafo precedente, in cui è emersa una potenziale interferenza con le visuali attuali esclusivamente durante la fase di cantiere, per la presenza di mezzi e macchinari, si evidenzia che nessuno dei recettori sensibili individuati sarà perturbato dall'intervento in progetto.

5.4 Valutazione degli impatti sul paesaggio

Le modificazioni sulla componente paesaggio indotte dalla realizzazione delle opere in progetto sono state valutate in merito a:

- **trasformazioni fisiche dello stato dei luoghi**, cioè trasformazioni che alterino la struttura del paesaggio consolidato esistente, i suoi caratteri e descrittori ambientali (suolo, morfologia, vegetazione, beni paesaggistici, ecc.);

- **alterazioni nella percezione del paesaggio** fruito ed apprezzato sul piano estetico.

Di seguito si riportano le valutazioni di impatto sul paesaggio specifiche per la fase di cantiere e la fase di esercizio.

5.4.1 Fase di cantiere

La fase di cantiere dal punto di vista percettivo sarà limitata alla presenza temporanea di macchine per il sollevamento degli elementi e le aree interessate saranno confinate all'interno della perimetrazione di Centrale, visivamente nascoste e poco percettibili dalle aree esterne.

Le installazioni necessarie per la fase di cantiere saranno strutture temporanee con altezze ridotte rispetto alle parti impiantistiche esistenti nella Centrale (si tratta prevalentemente di sollevatori e piattaforme telescopici, autocarri e autoarticolati per trasporto materiali e attrezzature, autogru carrate).

Inoltre, in considerazione del fatto che la fase di cantiere avrà una durata limitata (26 mesi), dal punto di vista paesaggistico si può ritenere che l'impatto generato dalla realizzazione del progetto sia di entità trascurabile, temporaneo e comunque reversibile una volta conclusi i lavori, anche in virtù del fatto che non saranno apportate trasformazioni fisiche dello stato dei luoghi e non saranno indotte alterazioni nella percezione del paesaggio fruito e apprezzato sul piano estetico.

5.4.2 Fase di esercizio

Il progetto non comporta una modificazione fisica dello stato dei luoghi, in quanto prevede la sostituzione di unità esistenti con unità turbogas di ultima generazione. Modifiche localizzate non significative delle strutture potranno essere necessarie per consentire i corretti collegamenti con le strutture esistenti, compresi gli edifici ausiliari, ma verrà mantenuta la configurazione attuale, pertanto non sarà modificata la struttura del paesaggio consolidato esistente, in quanto i caratteri e i descrittori paesaggistici dello stesso non saranno in alcun modo interferiti e, quindi, non muteranno.

In particolare, si segnala che il progetto non modificherà in alcun modo lo stato attuale del fondo del tracciato tratturale denominato "Ateleta-Biferno-Sant'Andrea" che si snoda a Nord del sito di Centrale, né, tantomeno, prevede la realizzazione di alcuna opera d'arte o struttura a carattere permanente su di esso o nelle immediate vicinanze.

Tutto ciò considerato, gli impatti sul paesaggio relativi al progetto in esame in fase di esercizio possono essere considerati nulli.

6 CONCLUSIONI

Una volta individuati i caratteri morfologico-strutturali dell'area in cui si inserisce il progetto ed analizzati gli elementi di tutela paesaggistico-ambientale presenti sul territorio in relazione alle caratteristiche del progetto e alla loro sensibilità ad assorbire i cambiamenti, si può delineare l'impatto complessivo dell'opera sul contesto paesaggistico che la accoglierà.

La principale finalità di un'analisi del paesaggio infatti, oltre a riuscire a leggere i segni che lo connotano, è quella di poter controllare la qualità delle trasformazioni in atto, affinché i nuovi segni che verranno a sovrapporsi sul territorio non introducano elementi di degrado, ma si inseriscano in modo coerente con l'intorno.

L'impatto che l'inserimento di questi nuovi elementi produrrà all'interno del sistema territoriale, come si è detto, sarà più o meno consistente in funzione delle loro specifiche caratteristiche (dimensionali, funzionali) e della maggiore o minore capacità del paesaggio di assorbire nuove variazioni, in funzione della sua vulnerabilità. A tal fine, sono state effettuate indagini di tipo descrittivo e percettivo.

Le indagini di tipo descrittivo indagano i sistemi di segni del territorio dal punto di vista naturale, antropico, storico-culturale; quelle di tipo percettivo verificano le condizioni visuali esistenti. Il contesto ambientale in cui si colloca il progetto è caratterizzato da una sensibilità paesaggistica generalmente bassa pur con la presenza di un'area tutelata nelle vicinanze che tuttavia non risulta direttamente coinvolta nella realizzazione delle opere. Queste ultime risultano inserite all'interno del perimetro dell'esistente centrale, non visibili dalle aree esterne.

Dal punto di vista paesaggistico l'intervento in esame non causerà alcun tipo di impatto paesaggistico, considerato che non prevede modifiche dell'involucro architettonico esistente che ospiterà le nuove unità turbogas e nessun recettore sensibile sarà in alcun modo perturbato.

L'impatto in fase di cantiere, infine, può essere considerato di trascurabile entità e comunque temporaneo e reversibile una volta conclusi i lavori.

Inoltre, data la natura dell'intervento analizzato, per quanto concerne la verifica di compatibilità con le prescrizioni contenute nei piani urbanistici e territoriali aventi valenza paesaggistica, la valutazione della coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica in essi definiti e, infine, la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo interferito, l'intervento risulta ammissibile.

7 BIBLIOGRAFIA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

7.1 Pubblicazioni

- AA.VV., La pianificazione del paesaggio e l'ecologia della città, Alinea, Firenze, 2000
- AA.VV., Linee nel paesaggio, Utet, Torino, 1999
- Clementi A. (a cura di), Interpretazioni di paesaggio, Meltemi, Roma, 2002
- Colombo G. e Malcevski S., Manuali AAA degli indicatori per la valutazione di impatto ambientale, volume 5 "Indicatori del paesaggio".
- Dematteis G., Contraddizioni dell'agire paesaggistico, in G. Ambrosini et al, (a cura di), Disegnare paesaggi costruiti, F. Angeli, Milano, 2002
- Di Fidio M., Difesa della natura e del paesaggio, Pirola, Milano, 1995
- Fabbri P., Natura e cultura del paesaggio agrario, CittàStudi, Milano, 1997
- Gambino R., Conservare. Innovare. Paesaggio, ambiente, territorio, UTET, Torino, 1998
- Ingegnoli V., Fondamenti di ecologia del paesaggio, CittàStudi, Milano, 1993
- Lanzani A., I paesaggi italiani, Meltemi, Roma, 2003
- Marchetti R., Ecologia applicata, Città Studi edizioni, 1998
- Peano A. (a cura di), (2011), Fare paesaggio. Dalla pianificazione di area vasta all'operatività locale, Alinea Editrice, Firenze
- Pignatti S., 1982. Flora d'Italia. Edagricole, Bologna
- Pignatti S., Ecologia del paesaggio, UTET, 1994.
- Romani V., Paesaggio. Teoria e pianificazione, F. Angeli, Milano, 1994
- Rubolini D., M. Gustin, G. Bogliani e R. Garavaglia, Birds and powerlines in Italy: an assessment, 2005
- Scazzosi L. (a cura di), Leggere il Paesaggio. Confronti internazionali/ Reading the Landscape. International comparisons, Gangemi Editore, Roma, 2002
- Scazzosi L., Zerbi M.C. (a cura di), Paesaggi straordinari e paesaggi ordinari. Approcci della geografia e dell'architettura, Guerini scientifica, Milano, 2005
- Sereni E., Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari, 1974
- Sestini A., Il Paesaggio, TCI, Milano, 1972
- Tempesta T., Thiene M., Percezione e valore del paesaggio, Franco Angeli, 2010
- Turri E., Antropologia del paesaggio, Marsilio, Padova, 2008
- Ugolini P., Ambiente e pianificazione, Casamara, Genova, 1997
- Vismara R., Ecologia applicata, Hoepli, Milano, 1992
- Vitta M., Il paesaggio. Una storia fra natura e architettura, Einaudi, Torino, 2005

7.2 Piani e programmi

Piano Territoriale Paesistico-Ambientale Regionale costituito dall'insieme di 8 Piani Territoriali Paesistico- Ambientali di Area Vasta (PTPAAV), redatti ai sensi della L.R. 1 dicembre 1989, n. 24

Progetto Preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Campobasso, adottato con D.C.P. 14 settembre 2007, n. 57

Programma di Fabbricazione del Comune di Larino, approvato con D.G.R. n. 1879 del 16/11/1973

7.3 Normativa

Convenzione Europea del Paesaggio, aperta alla firma il 20 ottobre 2000 a Firenze e ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. di recepimento della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 248 del 23 ottobre 1997.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", pubblicato su G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28 e ss.mm.ii.

Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"

Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (G.U. 22 marzo 2017, n. 68)

D.P.C.M. 12 dicembre 2005 sull'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006).

Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616".

Legge 6 dicembre 1991, n. 394., "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i, pubblicata su G.U. n.292 del 13.12.1991, Supplemento Ordinario n.83

Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 di recepimento della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992. Contiene norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Legge 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"

Legge 9 gennaio 2006, n. 14, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000" pubblicata su G.U. Supplemento Ordinario n° 16 del 20/01/2006.

Legge Regionale n. 1 del 1 dicembre 1989 "Disciplina dei piani territoriali paesistico ambientali"

7.4 Sitografia

<http://www3.provincia.campobasso.it>

<http://egov.hseweb.it/larino/hh/index.php>

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/>

<http://www.egov.hseweb.it/larino/hh/index.php>

<http://www.isprambiente.gov.it/>

<http://www.minambiente.it/>

<http://www.regione.molise.it/>

<http://www.sitap.beniculturali.it/>

<http://www3.regione.molise.it/>

<https://www.minambiente.it/>